

## **Un nuovo contratto per il Terziario della Marca Trevigiana**

Con questo contratto provinciale integrativo la nostra provincia può ora contare su uno strumento sindacale per il rilancio dell'occupazione nelle piccole e medie imprese del Terziario.

La sottoscrizione del nuovo contratto rappresenta una ulteriore tappa fondamentale nella storia delle relazioni sindacali della provincia, che dimostra ancora una volta

l'importanza della locale concertazione avviata tra l'Unione Commercio Turismo Servizi - Confcommercio e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, ed è il risultato di un lavoro sindacale proficuo iniziato da diversi anni che mira, grazie anche alla valorizzazione del ruolo dell' EBiCom - Ente Bilaterale provinciale, a conciliare le esigenze degli imprenditori e dei lavoratori nell'ottica di un rilancio occupazionale che prende le mosse da soluzioni contrattuali sempre più qualificanti ed innovative.

Lo stesso è ricco di novità improntate ai criteri di flessibilità che possono permettere alle piccole e medie imprese del terziario della Marca di affrontare la globalizzazione e l'evoluzione dei mercati con una marcia in più.

Il contratto presenta intese specifiche molto più ampie rispetto al contratto collettivo nazionale di lavoro ed inoltre, armonizzando e riunendo tutti gli accordi sindacali provinciali precedenti sottoscritti a partire dal 1973, è finalizzato a fornire un punto di riferimento certo, in vista di un comportamento omogeneo ed univoco che, nel rispetto delle normative contrattuali nazionali, si pone l'obiettivo di prevenire le conflittualità.

**FILCAMS - CGIL**

**FISASCAT - CISL**

**UILTuCS - UIL**

**EBiCom Ente Bilaterale della provincia di Treviso**

**Unione Commercio Turismo e Servizi della provincia di Treviso - Confcommercio**

### **CONTRATTO PROVINCIALE INTEGRATIVO** per i dipendenti da imprese del Terziario, distribuzione e servizi della Provincia di TREVISO

Addì 28 aprile 2000 presso la sede dell'Unione Commercio Turismo e Servizi - Confcommercio - in Treviso, alla presenza del Dr. ORAZIO DRAGO in rappresentanza del Ministero del Lavoro in qualità di Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Treviso

tra

**L'Unione Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Treviso- Confcommercio -**  
rappresentata dal Sig. RENATO SALVADORI, assistito dai Sigg. Dott. Piero Tedesco, Rag.  
Valter Carnio e Dr. Luca Bertuola

e

Le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei lavoratori del Terziario e del Turismo, rappresentate dai  
seguenti Signori:

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Sig. BISCARO VIGILIO   | per la <b>FILCAMS</b> - <b>CGIL</b>  |
| Sig. CEOTTO MIRCO      | per la <b>FISASCAT</b> - <b>CISL</b> |
| Sig. MARCHETTI MASSIMO | per la <b>UILTuCS</b> - <b>UIL</b>   |

Presente inoltre, per l'EBiCom - Ente Bilaterale della Provincia di Treviso, il Presidente Sig.  
Colleoni Luciano

### **premess**

le parti consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali territoriali, e considerata la  
necessità di armonizzare le particolari discipline derivanti dagli Accordi Sindacali Territoriali con  
la realizzazione di uno strumento di gestione degli accordi stessi, che sono parte integrante del  
presente Contratto, al fine di fornire alle aziende ed ai lavoratori dei settori interessati norme per un  
omogeneo comportamento nel rispetto delle intese e, quindi, prevenire l'eventuale conflittualità tra  
le parti;

### **stipulano**

il seguente Contratto Provinciale Integrativo al C.C.N.L. 20 settembre 1999, per i dipendenti da  
aziende del Terziario della distribuzione e dei servizi:

## **PRIMA PARTE**

### **TITOLO I**

#### **Relazioni Sindacali**

##### **Art. 1 - Relazioni Sindacali a livello territoriale**

(Accordo Quadro 5 luglio 1991 - all. A)

Le parti ribadiscono gli intenti di cui all' Accordo Quadro del 5 luglio 1991 al fine di un  
continuo corretto e proficuo rapporto per l'approfondimento delle conoscenze dei problemi del  
settore e degli specifici comparti

##### **Art. 2 - Ente Bilaterale Provinciale**

(Accordi 27 marzo 1992 - all B e C)

**2.1 Costituzione** dell'Ente Bilaterale della Provincia di Treviso con relativo Statuto; scopi  
particolari e cariche sociali.

**2.2 Finanziamento** le parti concordano sulla opportunità di adeguare le quote di finanziamento  
dell'Ente Bilaterale della Provincia di Treviso da calcolarsi sulla paga base e contingenza dei  
lavoratori dipendenti con le decorrenze e rispettive percentuali di seguito indicate:

dal 01/01/2000 pari allo 0,15% di cui 0,10% a carico azienda e 0,05% a carico lavoratore;  
dal 01/07/2000 pari allo 0,25 % di cui 0,20% a carico azienda e 0,05% a carico lavoratore;  
dal 01/01/2001 pari allo 0,35% di cui 0,30% a carico azienda e 0,05% a carico lavoratore.  
Nell'eventualità della costituzione dell'Ente Bilaterale Regionale, relativamente al suo finanziamento, le parti si incontreranno per concordare il possibile parziale assorbimento delle quote provinciali come sopra definite.

### **Art. 3 - Finanziamento dei Servizi ai lavoratori non iscritti al sindacato**

(Accordo 27 marzo 1992 . all. D)

Considerato il ruolo che tutt'ora le OO.SS. svolgono nella vita dell'Ente Bilaterale ed al fine di consentire una continua informazione dei diritti contrattuali, anche ai lavoratori non iscritti, le parti ribadiscono l'applicabilità della " quota di servizio " dello 0,30% su paga base e contingenza , per 14 mensilità, che le aziende mensilmente sono tenute a trattenere dalle spettanze dei dipendenti, non iscritti al sindacato, e che provvederanno quindi a versare sul c/c bancario n. 20720/97 presso il Banco Ambrosiano Veneto, sede di Treviso, intestato a: FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTuCS-UIL.

Le parti confermano altresì l'applicazione di tutte le altre condizioni previste dall'Accordo 27 marzo 1992.

### **Art. 4 - Commissione Paritetica Provinciale**

(Accordo 27 marzo 1992 - all. E)

Le parti confermano l'operatività della Commissione Paritetica Provinciale con le modalità previste dal citato Accordo 27/3/92 e con i seguenti specifici compiti alla stessa demandati:

- a) esprimere pareri derivanti dalle interpretazioni contrattuali;
- b) interpellare la Commissione Paritetica Nazionale per quesiti o suggerimenti riguardanti norme del vigente C.C.N.L.;
- c) rilasciare il "visto di conformità" per i progetti di contratti di formazione e lavoro;
- d) esprimere il " parere di conformità " per l'assunzione di Apprendisti ai sensi degli artt. 30 ter, 30 quater e 30 quinquies del vigente CCNL;
- e) svolgere le funzioni previste dal CCNL e dagli Accordi Territoriali in ordine all'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, e a particolari rapporti di lavoro a tempo parziale (art. 42 CCNL)

### **Art. 5 - Commissione Provinciale Composizione delle Controversie**

(Accordo 27 marzo 1992 - all. F)

Le parti confermano l'avvenuta costituzione e la operatività della Commissione ai sensi delle norme previste dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal D.Lgs. 31/3/199, n. 80 e dal D. Leg. 29/10/98 n. 387, per il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale con i seguenti scopi e relative procedure:

- a) **Scopi.** dirimere, prima di iniziare azione giudiziaria, tutte le controversie individuali o plurime relative all'applicazione del CCNL, del presente Contratto Provinciale e di altri Accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del CCNL del settore Terziario, distribuzione e servizi;

**b) Procedure** secondo le modalità previste dall' art. 17 del CCNL 20 settembre 1999.

## **TITOLO II**

### **Mercato del lavoro**

#### **Art. 6 - Informazione e formazione in materia di Sicurezza**

(Accordo 8 aprile 1997 - all. G)

Le parti concordano sulla validità dell'Accordo in materia al fine di garantire un'informazione e formazione a tutti i lavoratori sui rischi per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro:

**6.1 Vigenza e validità :** l'accordo è vigente dalla stessa data di stipula e la sua vigenza cesserà qualora fossero emanate specifiche regolamentazioni legislative in materia o qualora i contenuti dello stesso accordo fossero interamente assorbiti da norme dettate dalla contrattazione collettiva;

**6.2 Tematiche relative all'informazione e formazione:** le aziende dovranno informare i lavoratori in merito ai principali contenuti del D.Lgs. 626/94 e successive integrazioni ed in particolare:

- a) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;
- b) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
- c) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo;  
L'informazione e la formazione dovranno essere impartite anche in occasione di:
  - nuove assunzioni relativamente al caso di prima occupazione del lavoratore;
  - qualora, nel rispetto dello spirito della legge, si verificano modifiche mansionali e/o gestionali di rilevante e significativa portata.

**6.3 Modalità di informazione e formazione:** l'informazione e la formazione che deve essere impartita ai lavoratori dipendenti per l'acquisizione dei contenuti di cui al precedente punto 6.2:

- è a carico dell'azienda e i lavoratori sono obbligati alla partecipazione;
- dovrà svolgersi durante l'orario contrattuale di lavoro e non potrà comportare oneri economici a carico dei lavoratori;
- dovrà comportare un programma formativo di quattro ore.

#### **Art. 7 - Contratti di formazione e Lavoro**

(Accordo 19 maggio 1998 - all. H)

Le parti confermano la seguente normativa relativa all'Accordo 19 maggio 1998, in vigore dal 1° giugno 1998, fermo restando che i contratti di formazione in atto alla stessa data del 1/6/1998 restano regolati secondo la normativa precedente.

##### **7.1 Obbligo della formazione "teorica":**

**1) Programma della formazione:** Nel primo periodo di vigenza del contratto allo scopo di dare una concreta ed

univoca attuazione della formazione "teorica" a tutti i lavoratori assunti con Contratto di Formazione e Lavoro dovrà

essere garantito un'intervento della durata minima di

- 40 ore per i C.F.L. di tipo a.1) e di tipo a.2)

- 12 ore per i C.F.L. di tipo B)

La formazione "teorica" deve svolgersi durante l'orario contrattuale di lavoro, non deve comportare alcun onere a

carico dei lavoratori e deve raggiungere i seguenti obiettivi:

- acquisizione normativa sul Contratto Nazionale di Lavoro e delle principali norme sulla disciplina del

rapporto di lavoro, nonché sulle assicurazioni sociali;

- acquisizione delle principali normative legislative sul commercio e sui sistemi di pagamento;

- conoscenza dei principali concetti comportamentali al fine della acquisizione di una basilare professionalità

che sarà accentuata con le restanti ore previste per la formazione "pratica" da svolgersi in azienda e con

l'esperienza di lavoro.

L'intervento formativo sarà quindi strutturato con il seguente programma:

a) per tutti i lavoratori assunti con Contratto di Formazione e Lavoro

- ore 4 : il Sindacato, le relazioni sindacali, l'Ente Bilaterale;

- ore 8 : legislazione sociale e del lavoro, i contratti di lavoro, la busta paga e le ritenute;

b) ed inoltre per i soli lavoratori assunti con C.F.L. delle tipologie a.1) e a.2)

- ore 4 : legislazione sul commercio e sulla somministrazione;

- ore 4 : sistemi di pagamento: assegni, cambiali, carte di credito ecc., l'Euro moneta;

- ore 20 : psicologia e tecniche di vendita, il consumatore, i rapporti interpersonali.

## **2) Modalità di attuazione della formazione**

a) Le aziende potranno gestire direttamente o tramite adeguate strutture l'attività formativa, attenendosi comunque al

programma di cui al punto precedente e assumendone la completa responsabilità sottoscrivendo apposita

dichiarazione, all. 1 all'accordo, che dovrà essere presentata contestualmente alla richiesta di approvazione del

progetto formativo alla Commissione Paritetica preposta:

b) Specifici corsi saranno promossi dall'EBiCom - Ente Bilaterale della Provincia di Treviso, tramite strutture o istituti

specializzati, comunque coordinati dall'Ente stesso, da svolgersi nel capoluogo provinciale e nei vari capoluoghi

mandamentali al fine di agevolare la frequenza dei giovani interessati e agli stessi verrà rilasciata apposita attestazione

di partecipazione.

## **7.2 - Formazione "pratica"**

Allo scopo di completare il processo formativo teorico - pratico, previsto dalle vigenti norme di legge e dal Contratto di Categoria, le aziende dovranno provvedere all'effettuazione dell'ulteriore formazione dei lavoratori assunti in C.F.L., consistente nell'impartire nozioni "tecnico - pratiche" per la durata minima di:

- ore 40 per i C.F.L. di tipo a.1)
- ore 90 per i C.F.L. di tipo a.2)
- ore 8 per i C.F.L. di tipo B)

attraverso un percorso formativo stabilito dal datore di lavoro, ritenuto idoneo per lo svolgimento delle mansioni ed il conseguimento della qualifica oggetto della formazione stessa che consenta l'inserimento graduale nella posizione lavorativa ed una progressiva acquisizione delle capacità professionali.

Della formazione stessa il datore di lavoro dovrà conservare idonea documentazione atta a dimostrare l'avvenuta effettuazione e le relative modalità.

## **7.3 - Osservatorio provinciale**

Al fine dell'aggiornamento dell'Osservatorio Provinciale del mercato del lavoro, nonché al fine della corretta applicazione del contratto di formazione e lavoro, le Aziende sono tenute a comunicare alla Commissione Paritetica presso l'EBiCom- Ente Bilaterale della Provincia di Treviso :

- a) entro 90 giorni dalla data di rilascio del visto di conformità del progetto:
  - l'eventuale mancato utilizzo del progetto stesso, ovvero le generalità complete e la data di assunzione del lavoratore interessato al progetto;
- b) entro 10 giorni dall'evento:
  - la data dell'eventuale cessazione del rapporto di lavoro, ovvero la data di ultimazione del contratto di formazione e la conferma in servizio del lavoratore

## **7.4 - EBiCom - finanziamento dei Corsi**

L' EBiCom-Ente Bilaterale della Provincia di Treviso, oltre ad assumersi l'incarico per la realizzazione dei corsi di formazione di cui al precedente articolo 7.1), finanzierà l'onere sostenuto dalle aziende per la partecipazione dei lavoratori ai corsi dallo stesso Ente organizzati, con la erogazione di contributi la cui misura sarà determinata in percentuale in relazione ai costi del servizio reso e compatibilmente con le disponibilità economiche e patrimoniali dell'organismo paritetico medesimo.

I contributi saranno erogati esclusivamente a favore delle Aziende che risultano essere in regola con il versamento delle quote dovute all'Ente Bilaterale previste dal CCNL e con le modalità stabilite dagli Accordi Sindacali Provinciali.

## **Art. 8 Contratti a tempo determinato**

(Accordo 28 aprile 2000 - all. I)

8.1 Ai sensi dell'art. 23, della Legge 28/2/87, n. 56, e dell'art. 21-A), prima parte titolo VI, del C.C.N.L. del settore Terziario del 20 settembre 1999, le parti ribadiscono le ipotesi per le quali sono consentite assunzioni con contratti di lavoro a termine.

8.2 La stipulazione di contratti di lavoro a termine non potrà essere di durata inferiore ad "un mese" e non superiore a "dodici mesi", comunque prorogabili, ai sensi della Legge 18 aprile 1962, n. 230.

8.3 I contratti a termine potranno aver luogo in presenza di:

- a) incrementi di attività in dipendenza di ordini, commesse o progetti straordinari;
- b) punte di intensa attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con i normali organici aziendali;
- c) assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
- d) aspettative diverse da quelle già previste dall'art.1, lettera b), Legge 230/62;
- e) assunzione per sostituzione part time post maternità di cui all' art. 57 bis, seconda parte, del C.C.N.L.

8.4 In deroga a quanto previsto dall'art. 21-A) del vigente C.C.N.L le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le predette ipotesi di contratto a termine in numero superiore al 15 % (quindicipercento) dell'organico in forza a tempo indeterminato in ogni unità produttiva.

Nelle singole unità produttive che abbiano meno di 20(venti) dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per n.3 (tre) lavoratori.

Ai fini della percentuale predetta non si computano le assunzioni effettuate: con contratto a termine nelle ipotesi previste direttamente dalla Legge 230/62 e dal D.L. 876/77 e successive proroghe, con contratto di formazione e lavoro e per sostituzione lavoratori assenti per aspettativa non retribuita (art. 78 CCNL).

8.5 Le aziende che intendono avvalersi del presente provvedimento sono tenute, pena la decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta alla apposita Commissione Paritetica costituita presso l'Ente Bilaterale territoriale e, su richiesta di questa, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei contratti a termine intervenuti per effetto di norme diverse da quelle del presente contratto.

La Commissione, ove ritenga che con la richiesta venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo dell'istituto del contratto a termine, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente accordo che, valutati anche in contraddittorio con l'impresa i programmi occupazionali e le prospettive di consolidamento dei contratti a termine, potranno quando traggano conferma della anomalia segnalata, procedere alla sospensione della richiesta stessa, anche temporanea, nei confronti delle imprese interessate.

La preventiva comunicazione di cui al presente articolo, dovrà contenere dichiarazione di impegno all'applicazione del vigente C.C.N.L. del Terziario, dei relativi Accordi Sindacali Territoriali e all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul

lavoro, nonché attestato dal quale risulti l'iscrizione dell'azienda ad una Associazione aderente alla Confcommercio.

Nelle unità produttive in cui sono in atto sospensione dal lavoro con ricorso alla CIGS, la presente normativa non si applica per assunzioni con le medesime qualifiche dei lavoratori sospesi.

## **SECONDA PARTE**

### **Disciplina del rapporto di lavoro**

#### **TITOLO I**

##### **Art. 1 Apprendistato**

(Accordo 28 aprile 2000 - all. L)

###### **1.1 Percentuale di conferma**

Le parti convengono che, in deroga a quanto previsto dall'art. 30 bis del CCNL 20 settembre 1999, la disciplina di cui agli articoli 30 ter, 30 quater e 30 quinquies, non è applicabile ai datori di lavoro che, al momento della domanda alla specifica Commissione dell'Ente Bilaterale prevista dai medesimi articoli, risultino non aver mantenuto in servizio almeno l' 80% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato, stipulato ai sensi degli articoli 30 ter, 30 quater e 30 quinquies, sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti, fermo restando quant'altro previsto dallo stesso art. 30 bis.

###### **1.2 Sfera di applicazione**

La sfera di applicazione del rapporto di apprendistato per le Aziende del settore del Terziario della Provincia di Treviso viene adeguata alle qualifiche e mansioni in conformità a quanto stabilito dall' art. 30 ter del C.C.N.L. del Terziario del 20 settembre 1999.

###### **1.3 Proporzione numerica**

A modifica di quanto previsto dall'art.2) dell'Accordo Provinciale 19 maggio 1998, le parti confermano l'applicabilità di quanto previsto in materia dall' art.30 quater del vigente C.C.N.L., tenuto altresì conto di quanto disposto dall' art. 30 bis dello stesso contratto collettivo nazionale.

###### **1.4 Durata del periodo di Apprendistato**

Fermo restando l'adeguamento della durata dell'apprendistato in relazione alle qualifiche e mansioni, nelle rispettive misure e con le modalità previste dall'art.30 quinquies del C.C.N.L. 20 settembre 1999, le parti, ritenuta la necessità di un più ampio ed elevato livello di formazione, relativamente a specifiche qualifiche professionali, per le concrete esigenze delle aziende del Terziario di migliorare i livelli aziendali di competitività e di servizio, ai sensi di quanto previsto dal 3° comma dell'art. 30 quinquies del C.C.N.L., stabiliscono che relativamente ai rapporti che saranno instaurati dal 1° maggio 2000, la durata del periodo di apprendistato viene fissata in: mesi 48 (quarantaotto) per le qualifiche del IV livello e limitatamente per le mansioni di cui ai punti 1), 2), 7), 8), 9), 10), 11), 17), 21), 22), 23), 27), 28) e 29) del CCNL, nonché per le qualifiche del III e II livello per le quali è previsto il rapporto di apprendistato.

## 1.5 Ente Bilaterale

L'applicazione delle norme di cui ai precedenti artt. 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 del presente Accordo, così come le particolari norme in materia di apprendistato dettate dagli artt. 30 ter, 30 quater e 30 quinquies del C.C.N.L. 20 settembre 1999, sono applicabili esclusivamente per le Aziende aderenti alle ASCOM - Confcommercio ed in regola con il versamento delle quote di contribuzione in favore dell'Ente Bilaterale come previsto dall'art. 2, prima parte del presente Contratto Integrativo Provinciale.

Le Aziende che intendono assumere lavoratori apprendisti avvalendosi delle particolari norme sopra riportate sono tenute a presentare la richiesta del previsto "parere di conformità" alla competente Commissione Paritetica dell'Ente Bilaterale Provinciale secondo le modalità stabilite in materia dal vigente C.C.N.L. e dall'Accordo Regionale del 12 gennaio 2000.

## 1.6 Trattamento economico

A modifica "in meius" di quanto previsto dall' art. 27 del C.C.N.L. 20 settembre 1999 e a parziale modifica di quanto stabilito dall' art. 3 dell' Accordo Sindacale Provinciale del 18 maggio 1998, dal 1° maggio 2000 le retribuzioni degli apprendisti risultano così costituite:

### a) paga base tabellare

determinata con le seguenti percentuali della paga base tabellare nazionale corrisposta ai lavoratori qualificati di pari livello:

80 % per il primo anno di apprendistato;

92 % per il successivo ulteriore periodo di apprendistato;

### b) indennità di contingenza

secondo le misure e le modalità previste dalla Legge 26/2/1986, n. 38 e applicando le seguenti condizioni di maggiore favore:

- per il primo anno d'apprendistato la misura prevista dal CCNL per la prima metà del periodo
- per successivi anni la misura prevista dal CCNL per la seconda metà del periodo;

### c) terzo elemento provinciale

secondo le misure e le decorrenze previste dall' Accordo Integrativo Provinciale di cui al successivo TITOLO III .

## 1.7 Malattia

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per i casi di assenza del lavoratore per malattia relativamente : alla giustificazione, la certificazione, altri obblighi di comportamento ed il periodo di comporto di cui all'art. 93 del CCNL; le parti, a conferma della validità di applicazione dell'art. 4 dell'Accordo Sindacale Provinciale del 18 maggio 1998 e tenuto conto delle condizioni più favorevoli previste al punto b) dell' art. 27 bis del C.C.N.L. 20 settembre 1999, stabiliscono che durante il periodo di malattia al lavoratore Apprendista dovrà essere garantita una indennità, da corrispondersi dal datore di lavoro.

L'indennità di malattia al lavoratore Apprendista sarà determinata con le seguenti percentuali della normale retribuzione lorda cui avrebbe diritto in caso di normale svolgimento del rapporto:

### a) 100% per i primi tre giorni di malattia;

35% dal 4° al 20° giorno di malattia;

50% dal 21° giorno e fino al 180° giorno di malattia;

b) 60% in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti di cui all'art. 93 del CCNL, e fatta salva la più favorevole condizione di cui al punto a).

A decorrere dal 1° maggio 2000 l' indennità di cui sopra, determinata per gli stessi periodi e relative misure, sarà assunta a carico dell' EBiCom-Ente Bilaterale della Provincia di Treviso, per la quota pari al 50% (cinquantapercento) esclusivamente a favore dei lavoratori Apprendisti dipendenti da Aziende del settore aderenti all'Ente ed in regola con il versamento delle quote contributive da almeno tre mesi precedenti dall'inizio della malattia indennizzabile.

L'indennità posta a carico dell'Ente sarà comunque riconosciuta per non più di tre eventi morbosi e per un massimo di 60 giorni indennizzabili per anno solare (1.1 - 31.12 per anno).

La quota di indennità di malattia posta a carico dell'EBiCom sarà erogata dal medesimo compatibilmente con le disponibilità economiche e patrimoniali e potrà pertanto essere sospesa per tali motivi in qualsiasi momento, ricadendo, in tale caso, sulle Aziende l'onere del pagamento della intera misura dell'indennità di cui ai punti a) e b) del presente articolo.

### 1.8 Formazione

La formazione dell' Apprendista sarà regolata sulla base della correlazione tra qualifica professionale, la mansione da conseguire ed il titolo di studio posseduto dall'apprendista secondo le modalità stabilite dall' art.28 ter del C.C.N.L. 20 settembre 1999.

Per la formazione degli apprendisti, ai sensi dell'art.16 della L.196/97 e successivi Decreti attuativi, le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi indicati all'art. 28 quater del C.C.N.L. 20/9/1999, ovvero ad eventuali progetti formativi realizzati tra Regioni/Province ed associazioni territoriali datoriali e sindacali competenti.

### 1.9 Osservatorio provinciale

Ai fini dell'aggiornamento dell'Osservatorio Provinciale del mercato del lavoro, ed al fine della corretta applicazione degli Accordi Nazionali e Territoriali, le Aziende sono tenute ad inviare alla Commissione Paritetica Provinciale presso l'Ente Bilaterale della Provincia di Treviso:

a) contestualmente all'avviamento del lavoratore copia della comunicazione, da presentare entro 5 giorni al Centro per

l'Impiego, e la fotocopia del "libretto di lavoro" dell'apprendista;

b) entro 10 giorni dall'evento la data della eventuale cessazione del rapporto di lavoro dell'apprendista, ovvero della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

## TITOLO II

### **Art. 2 Nastri orari e orario di lavoro**

(Accordo 16 marzo 1999 - all. M)

#### 2.1 Nastro orario di lavoro in turno spezzato

Le parti convengono di fissare un orario massimo per i lavoratori dipendenti dalle aziende commerciali al fine di dare una regola comune a tutto il mondo del lavoro dipendente, nel rispetto del Contratto Nazionale del settore Terziario, delle leggi in materia di orari di lavoro e delle direttive CEE.

Le parti quindi fissano in 11 ore e 30 minuti il nastro orario massimo per i lavoratori del settore.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del vigente CCNL all'interno di tale nastro orario il datore di lavoro che opera con orario continuato di apertura dell'esercizio concorderà la pausa pranzo con il lavoratore dipendente, ovvero con le OO.SS., le R.S.U./R.S.A. ove costituite.

Le parti convengono che dal 1° gennaio 2000 il nastro orario venga fissato in 11 ore e, previa verifica tra le parti, in 10 ore e 30 minuti a partire dal 1° gennaio 2001.

## 2.2 Nastro orario e orario di lavoro in turno unico

Le parti ritengono necessario disciplinare la materia degli orari di lavoro per i lavoratori dipendenti in turno unico e convengono di fissare il nastro orario per tali lavoratori, in 6 ore e 40 minuti al giorno. In caso di superamento di tale orario le parti convengono di istituire una pausa retribuita di mezz'ora.

## 2.3 Giornate di lavoro e turni di riposo

Le parti convengono che per tutti i lavoratori dipendenti del settore l'orario di lavoro, in turno spezzato, sia obbligatoriamente articolato in 10 mezze giornate la settimana. Sarà così prevista mezza giornata di riposo in corrispondenza con la mezza giornata di chiusura obbligatoria infrasettimanale dell'esercizio commerciale, ed un'ulteriore mezza giornata di riposo, così come previsto dal CCNL del Terziario, a rotazione tra i dipendenti dell'azienda.

Resta inteso che la domenica viene considerata a tutti gli effetti come giorno di riposo settimanale di cui alla Legge 22/2/1934, n. 370.

In caso di deroghe previste dalle Amministrazioni locali alla chiusura obbligatoria infrasettimanale di mezza giornata le parti concordano che la mezza giornata di riposo dei lavoratori dipendenti venga spostata ad altro giorno della stessa settimana di concerto tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti, ovvero OO.SS., R.S.U./R.S.A. ove costituite.

## 2.4 Lavoro di domenica e festivo

Le parti, vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale e festivo, prevista dal contratto del settore Terziario, dalle leggi e da quanto stabilito dal presente verbale, concordano che la prestazione lavorativa dei lavoratori dipendenti nelle domeniche e nei giorni festivi sia svolta in un regime di turni ed orari di lavoro concordati tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti, ovvero OO.SS., R.S.U. / R.S.A. ove costituite.

Le parti convengono di elevare al 45 % la maggiorazione per il lavoro domenicale e festivo.

### **Art. 3 Festività del 25/12 e del 26/12**

(Verbale di Accordo del 12 novembre 1999 - all. N)

Le parti, in ordine a quanto specificatamente previsto in materia dall'art. 11, 5° comma del Decreto Legislativo 31/3/1998, n.114, in ordine alla deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva per il mese di dicembre, convengono unanimemente sulla opportunità alla chiusura totale delle attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche, per le giornate del 25 dicembre (S.Natale) e 26 dicembre (S. Stefano).

Le parti dichiarano di voler in tale senso fornire a tutti gli addetti dei settori interessati, operatori commerciali e lavoratori dipendenti, associati e non alle rispettive Organizzazioni Sindacali di Categoria, nonché alle Amministrazioni Comunali, norma per un omogeneo comportamento.

### **TITOLO III**

#### **Trattamento economico**

### **Art. 4 Terzo elemento**

(Accordo del 28 aprile 2000 - all. O)

4.1 A decorrere dalla data del 1° luglio 2000, l'Accordo Provinciale del 31 gennaio 1973 relativo al terzo elemento retributivo viene abrogato e sostituito dai seguenti articoli.

4.2 A tutti i lavoratori dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi della Provincia di Treviso, con esclusione degli operatori di vendita (ex Viaggiatori e Piazzisti), verranno erogati, in aggiunta alle retribuzioni vigenti a norma del C.C.N.L. e degli Accordi Sindacali Aziendali, a titolo di "terzo elemento" e dalle relative scadenze, i seguenti importi :

| <b>a decorrere dal</b> | <b>importo</b> | <b>totale</b> |
|------------------------|----------------|---------------|
| 1° luglio 2000         | 15.000         | 15.000        |
| 1° gennaio 2002        | 3.000          | 18.000        |

4.3 Le parti convengono che l'importo concordato a titolo di "terzo elemento", di cui al precedente punto 4.2, sarà "assorbibile", a tutti gli effetti, sugli eventuali importi che potranno essere istituiti a seguito intese Regionali di secondo livello di contrattazione.

## **TITOLO IV**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 5 Decorrenza e durata**

Salve le decorrenze particolari previste per i singoli istituti, il presente Contratto decorre dal 1° maggio 2000 e scadrà il 30 aprile 2001.

Il Contratto stesso s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Copia del presente Accordo sarà notificata alle sedi provinciali degli Istituti Previdenziali I.N.P.S. e I.N.A.I.L.

**UNIONE COMMERCIO TURISMO SERVIZI**  
**Confcommercio**

**FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTuCS-UIL**  
**Segreterie Provinciali di Treviso**

**EBiCom - Ente Bilaterale della Provincia di Treviso**

**Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale**  
**Direzione Provinciale del Lavoro**  
**Il Direttore**  
**(Dott. Orazio Drago)**

All. A

## ACCORDO QUADRO PER LA PROVINCIA DI TREVISO

in materia di nuove relazioni sindacali

L'anno 1991 il giorno 05 luglio in Treviso presso la sede dell'Unione Commercio Turismo e Servizi di Treviso

tra

L'UNIONE COMMERCIO TURISMO E SERVIZI DELLA PROVINCIA DI TREVISO-  
CONFCOMMERCIO rappresentata da:

Il presidente Provinciale cav.d.lav.dott. GINO FANTIN

dai Presidenti delle Associazioni Mandamentali:

SIMEONI rag. LUIGINO Castelfranco Veneto

D'ESTE GIANFRANCO Conegliano Veneto

CAPPELLOTTO LUCIANO Oderzo-Motta di Livenza

MANZONI rag. GIUSEPPE Vittorio Veneto

dai Presidenti dei Sindacati Provinciali Albergatori e Pubblici Esercizi aderenti alla FAIAT e FIPE  
sigg. GARATTI rag. GIOVANNI e ZOPPE' FRANCO, presenti inoltre: il direttore cav.

GIOVANNI ZAMBELLI e i segretari delle Associazioni Mandamentali Sigg.:

BRUNATI rag. ALDO, TALAMINI dott. STEFANO, CHIARA rag. ENRICO, PRATI TULLIO

e

Le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori:

CGIL - FILCAMS rappresentata dal Segretario Generale di Treviso Sig.ra Jolanda Fumagalli  
assistita dal Segr. Reg. Sig. Vittorio Meneghini e con l'intervento del Segretario generale C.G.I.L.  
Renzo Vernier;

CISL - FISASCAT rappresentata dal Segretario Generale di Treviso Sig. Mario Piovesan assistito  
dal Segr. Reg. Sig. Alfredo Bedin e con l'intervento del Sig. Carlo Stecca rappresentante  
territoriale;

UIL - UILTuCS rappresentata dal Segretario Generale di Treviso Sig. Leandro Busato assistito dal  
Segr. Reg. Mario Ortile e con l'intervento del Segretario generale U.I.L. Gerardo Colamarco;

premessi che

- Le parti, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali, per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del TERZIARIO, della DISTRIBUZIONE, dei SERVIZI alle IMPRESE, nonché del TURISMO, sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all'occupazione, convengono di realizzare un sistema di NUOVE RELAZIONI SINDACALI e di INFORMAZIONI, coerenti con le esigenze delle aziende e dei lavoratori; al fine di favorire corretti e proficui rapporti attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori, e dei comparti e la pratica realizzazione di un avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi anche al fine di garantire il rispetto delle intese e quindi prevenire l'eventuale conflittualità tra le parti;

- Le parti ritengono necessario realizzare una strumentazione in grado di rispondere alle necessità che i settori sopra richiamati richiedono anche nella nostra provincia, in vista della prossima scadenza per la realizzazione del Mercato Unico Europeo.

In tal senso oltre a dare inizio alla pratica attuativa di quanto contenuto nei rispettivi C.C.N.L. in merito alle "Relazioni sindacali a livello territoriale", si conviene di realizzare un

## **ACCORDO QUADRO**

### **Sui seguenti punti:**

1° - Ente Bilaterale provinciale

Sarà costituito l'Ente Bilaterale Provinciale per i settori del Terziario e del Turismo con lo scopo di gestire gli accordi ad esso demandati nonché promuovere tutte le iniziative opportune intese a potenziare le occasioni d'impiego nei settori della Distribuzione e Servizi e del Turismo.

2° - Mercato del lavoro

2.1- Contratti di formazione e lavoro

Predisporre un Accordo Sindacale sui progetti formativi per le singole figure professionali al fine del migliore utilizzo dei Contratti di Formazione e Lavoro.

A tale scopo viene costituita la COMMISSIONE PARITETICA di CONFORMITA' composta: da tre membri designati dalle OO.SS. dei lavoratori nelle persone di:

Sig.ra JOLANDA FUMAGALLI

per la CGIL – FILCAMS

Sig. MARIO PIOVESAN

per la CISL – FISASCAT

Sig. LEANDRO BUSATO

per la UIL – UILTuCS

e da tre membri designati dall'UNIONE COMMERCIO TURISMO E SERVIZI –

CONFCOMMERCIO della Provincia di Treviso nelle persone di:

COLLEONI LUCIANO – CARNIO VALTER – PRATI TULLIO

Le parti stipulanti potranno delegare, volta per volta, membri supplenti quali rappresentanti delle rispettive Organizzazioni Sindacali.

2.2 - Mobilità

Individuare obiettivi e stabilire procedure e normative che favoriscano l'impiego e il reimpiego di fasce più deboli di lavoratori: ultraventenni, donne, lavoratori portatori di handicap ecc....

2.3.- Contratti a termine

Promuovere e potenziare le occasioni di impiego mediante la realizzazione di una normativa che disciplini l'utilizzo dei Contratti a Termine in deroga alle disposizioni già previste dall'art. 1, lettera b, legge 230/62.

2.4 - Assunzioni nominative

Determinare e proporre alla C.R.I. l'approvazione di delibera volta a consentire, ai sensi dell'art. 25 della legge 56/87, l'assunzione nominativa di lavoratori.

3° - Apprendistato

Definire normative specifiche sull'apprendistato ai fini di migliorare il livello professionale degli occupati nei settori della distribuzione e del turismo e favorire ulteriormente l'inserimento nel mercato del lavoro di Apprendisti ricercando anche forme di incentivazione.

#### 4° - Formazione

Studiare e definire una politica attiva della formazione e riformazione professionale finalizzata a rispondere alle istanze di cambiamento dei profili e delle conoscenze professionali derivanti dai processi di innovazione tecnologica; per migliorare i livelli aziendali di competitività di servizio e qualità ed ottimizzare la produttività.

Individuare le strutture a ciò finalizzate che potranno essere utilizzate anche per la gestione della formazione teorica prevista dai Contratti di Formazione e Lavoro e l'Apprendistato.

#### 5° - Commissione prov.le composizione controversie

Costituire una Commissione Prov.le per la composizione delle controversie allo scopo di esperire le procedure che favoriscano la soluzione delle conflittualità, individuali e plurime, e al fine di limitare il ricorso alla Commissione di Conciliazione presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e all'Autorità Giudiziaria.

#### 6° - Procedure legge 108/90

Definire a livello territoriale una procedura in merito alla applicazione della legge 108/90, tenuto conto dell'esito del confronto sulla stessa materia che le parti stanno esaminando a livello nazionale.

#### 7° - Finanziamento commissione paritetica di conformita' e conciliativa

Istituire e determinare un contributo per il finanziamento della Commissione Paritetica di Conformità e Conciliativa da porsi a carico dei lavoratori dipendenti non risultanti iscritti al relativo Sindacato dei settori del Commercio e del Turismo stipulanti il presente accordo le OO.SS. distribuiranno ai lavoratori materiale di interesse sindacale e del lavoro.

Letto confermato e sottoscritto.

## **All. B**

### **ACCORDO SULLE RELAZIONI SINDACALI E SULL'ENTE BILATERALE PER PROVINCIA DI TREVISO DEI SETTORI DEL TERZIARIO E DEL TURISMO**

Il giorno 27 marzo 1992 presso la sede dell'Unione Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Treviso - Confcommercio, in Via Turazza 7/A si sono incontrate:

L'UNIONE COMMERCIO TURISMO E SERVIZI DELLA PROVINCIA DI TREVISO –  
CONFCOMMERCIO rappresentata da:

il Presidente Provinciale cav. d. lav. dott. GINO FANTIN

dai Presidenti delle Associazioni Mandamentali:

SIMEONI rag. LUIGINO – Castelfranco Veneto; D'ESTE GIANFRANCO – Conegliano Veneto;  
CAPPELLOTTO LUCIANO – Oderzo Motta di Livenza; MANZONI rag. GIUSEPPE – Vittorio  
Veneto;

e dal Presidente del Sindacato Provinciale Albergatori aderente alla FAIAT sig. GARATTI rag.  
GIOVANNI e dal Presidente del Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi aderente alla FIPE Sig.  
CAMPEOL ADO;

presenti inoltre: il Direttore Cav. GIOVANNI ZAMBELLI e i Segretari delle Associazioni  
Mandamentali Sigg.ri: BRUNATI rag. ALDO, TALAMINI dott. STEFANO, CHIARA rag.  
ENRICO, PRATI TULLIO, COLLEONI LUCIANO e BASTASIN LIVIO

e

le organizzazioni sindacali dei lavoratori:

CGIL – FILCAMS rappresentata dal Segretario Generale di Treviso Sig.ra Fumagalli Jolanda  
assistita dal Segr. Reg. Sig. Vittorio Meneghini

CISL – FISASCAT rappresentata dal Segretario Generale di Treviso Sig. Mario Piovesan assistito  
dal Segr. Reg. Sig. Alfredo Bedin

UIL – UILTUCS rappresentata dal Segretario Generale di Treviso Sig. Leandro Busato assistito dal  
Segr. Reg. Sig. Mario Ortile

convengono e stipulano

Le parti si sono incontrate per ratificare ed integrare il precedente accordo del 5/7/91 riguardante le  
relazioni sindacali e la costituzione dell'Ente Bilaterale Provinciale come da documenti specifici  
allegati che formano parte integrante del presente accordo.

Le parti inoltre si sono impegnate a procedere alla costituzione ufficiale dell'Ente Bilaterale del  
commercio del turismo e dei servizi della Provincia di Treviso e la convocazione dell'assemblea  
costituente, per approvare lo statuto e adempiere ai vari obblighi statutari ivi previsti.

Le parti altresì comunicheranno i nominativi dei propri rappresentanti nelle commissioni dell'Ente.

Copia del presente accordo verrà trasmessa, a cura delle parti stipulanti, all'Ispettorato del lavoro,  
all'INPS e all'INAIL di Treviso. Visto l'articolo 12 e seguenti c.c., visto il C.C.N.L. di lavoro per i  
dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi, stipulato il 28/3/87, in cui all'art. 12,

prima parte, è prevista la costituzione dell'Ente Bilaterale, vista l'ipotesi di accordo per il rinnovo del suddetto C.C.N.L. del 14/12/90, visto il C.C.N.L. del settore Turismo 30/5/91, art. 13, dove è prevista la costituzione dell'Ente Bilaterale, è approvato il seguente

## **STATUTO dell'Ente Bilaterale della provincia di Treviso.**

### **Art. 1 – Denominazione**

E' costituita un'associazione avente la denominazione "ENTE BILATERALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO".

L'Ente ha natura giuridica di associazione non riconosciuta.

### **Art. 2 – Sede**

L'ENTE ha sede in Treviso, Via Turazza 7/A.

Con deliberazioni dell'organo amministrativo potranno essere istituite sedi secondarie e uffici nell'ambito della stessa provincia.

### **Art. 3 – Scopi**

L'Ente non persegue finalità di lucro ed ha lo scopo di gestire accordi sindacali nazionali e/o territoriali su materie specifiche da questi demandate all'Ente Bilaterale sui seguenti argomenti:

- a) istituire l'Osservatorio Provinciale del mercato del lavoro;
- b) istituire la Commissione Paritetica Provinciale;
- c) istituire la Commissione Provinciale Conciliativa in base all'art. 13 del C.C.N.L. Terziario e all'art. 131 del C.C.N.L. Turismo;
- d) attuare quanto previsto dall'art. 12 ipotesi di accordo di rinnovo del C.C.N.L. Terziario del 14.12.90 e dall'art. 13 del C.C.N.L. Turismo del 30/5/91 relativamente agli Enti Bilaterali;
- e) promuovere e gestire a livello locale iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti;
- f) svolgere le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
- g) ricevere dalle associazioni imprenditoriali territoriali e dalle corrispondenti organizzazioni sindacali gli accordi applicativi in materia di contratti di formazione e lavoro realizzati a livello territoriale ovvero a livello aziendale nelle imprese che operano in più ambiti regionali;
- h) fornire il parere di conformità all'accordo quadro nazionale sui contratti formazione e lavoro dei progetti presentati dalle aziende di cui alla precedente lettera;
- i) ricevere le intese realizzate a livello territoriale che determinino, per specifiche figure professionali periodi di apprendistato più ampi di quelli previsti dal C.C.N.L.;
- l) esprimere parere vincolante di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro che intendono assumere apprendisti in base agli accordi di cui alla precedente lettera, esaminando le condizioni obiettive relative al rapporto di apprendistato;

m) gestire accordi relativi al lavoro a tempo parziale;

n) gestire accordi relativi al lavoro a tempo determinato;

o) assolvere altri compiti espressamente previsti dai contratti collettivi nazionali e/o territoriali di categoria;

L'attuazione degli scopi sociali avverrà con le gradualità necessarie in base alle necessità emergenti dai settori, alle disponibilità economiche ed alla fattibilità di ogni singolo punto.

#### **Art. 4 – Durata**

La durata dell'ENTE è a tempo indeterminato.

#### **Art. 5 – Soci**

Sono soci dell'Ente:

L'UNIONE COMMERCIO TURISMO E SERVIZI della Provincia di Treviso –  
CONFCOMMERCIO,  
la FILCAMS – CGIL di Treviso,  
la FISASCAT – CISL di Treviso,  
la UILTuCS – UIL di Treviso.

#### **Art. 6 – Organi**

Gli organi dell'Ente, nel cui ambito dovrà essere riconosciuta omogenea e paritetica rappresentatività di tutti gli interessi dei soci sono:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Presidente;
- 3) il Vice Presidente;
- 4) il Consiglio Direttivo;
- 5) il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche sono elettive, hanno la durata di tre esercizi finanziari e possono essere riconfermate. Qualora in tale periodo uno o più membri venisse a cessare dalla carica, il socio che lo ha designato provvederà alla sua sostituzione.

#### **Art. 7 – Assemblea**

L'Assemblea è composta da 24 delegati di cui 12 nominati dall'Unione Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Treviso – Confcommercio e 4 da ognuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di Treviso socie dell'Ente Bilaterale.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'Ente almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, per l'approvazione dello stato di previsione e del conto consuntivo, per l'esame delle iniziative sociali intraprese o da intraprendere, e ogni qualvolta, a giudizio del Consiglio Direttivo, speciali circostanze lo richiedano ovvero nell'ipotesi in cui la convocazione sia richiesta, con indicazione dei punti di proposta in discussione, da almeno un terzo dei delegati aventi diritto al voto.

Spetta all'Assemblea Ordinaria la nomina del Collegio dei revisori dei Conti nonché deliberare relativamente alla sostituzione e/o revoca dei componenti il Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea sarà effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata a mezzo di lettera raccomandata spedita al domicilio del delegato, contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno, l'ora della riunione, in casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telefonica o via telex o telefax con un preavviso minimo di 48 ore.

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente dell'Ente o, in caso di impedimento o assenza di questi, dal Vice Presidente. Ove anche il Vice Presidente fosse assente od impedito, l'assemblea sarà presieduta da persona indicata dall'Assemblea stessa.

Al Presidente dell'Assemblea spetta di stabilire le modalità di votazione di cui ai commi successivi e la direzione dello svolgimento della seduta.

Il Presidente dell'Assemblea designa il segretario che redigerà il verbale della riunione e, in caso di necessità, due o più scrutatori scelti tra i delegati intervenuti.

L'Assemblea è validamente riunita quando sono presenti in prima convocazione almeno il 75% dei delegati per ogni socio; in seconda convocazione almeno il 50% dei delegati per ogni socio.

Le deliberazioni sono validamente assunte quando riportino il voto favorevole di almeno due terzi più uno dei delegati presenti.

L'assemblea straordinaria viene convocata, con le modalità previste per l'assemblea ordinaria, per le deliberazioni concernenti la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'ente e la nomina dei liquidatori.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza almeno del 75% dei delegati per ciascun socio e le relative delibere sono validamente assunte quando riportano il voto favorevole di almeno il 75% dei delegati presenti.

In relazione a tali deliberazioni il verbale di cui appresso dovrà essere redatto da un Notaio designato dal Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea risultano dal verbale redatto dal segretario e firmato dal Presidente e dal segretario stesso nonché dai due delegati designati dall'Assemblea.

I verbali delle Assemblee saranno a disposizione dei soci i quali, mediante richiesta scritta, potranno prenderne visione presso la sede.

### **Art. 8 – Consiglio direttivo**

Il Consiglio Direttivo viene nominato dall'Assemblea ed è composto da sei membri componenti l'Assemblea stessa, dei quali tre designati dall'Unione Commercio Turismo e Servizi di Treviso – Confcommercio e tre designati uno ciascuno dalla FILCAMS-CGIL, dalla FISASCAT-CISL e dalla UILTUCS di Treviso.

Per ogni membro effettivo deve essere nominato un supplente tra i membri componenti l'Assemblea. Il consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente, i quali rivestiranno anche la carica di Presidente e Vice Presidente dell'Ente nonché dell'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo è riconosciuto ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione per la attuazione degli scopi e gestione dell'Ente.

Ad esso è affidata la gestione del patrimonio sociale.

Il consiglio, tra l'altro:

- sovrintende a tutte le attività dell'ente, imprimendo e garantendo unità di indirizzo e coordinata pianificazione e sviluppo degli interventi; individua e fissa le specifiche modalità di attuazione dei fini generali dell'Ente e gli obiettivi di volta in volta prioritari; disciplina i vari interventi ed iniziative approvandone i relativi progetti generali e particolari; provvede agli accantonamenti delle risorse e mezzi dell'Ente nei modi e forme e tempi da esso deliberati; provvede sulla base delle risultanze contabili ad attribuire le risorse ed i mezzi in relazione agli scopi indicati dall'art. 3;
- predisporre il regolamento delle attività dell'Ente sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea
- provvede alla compilazione dello stato di previsione e del conto consultivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- regola lo svolgimento delle attività sociali il funzionamento e l'uso dei beni dell'ente;
- provvede alla convocazione dell'Assemblea nei casi previsti dall'art. 7.

Il Consiglio con apposita deliberazione potrà delegare parte dei propri poteri, così come l'esecuzione di determinati atti al Presidente e al vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica. La convocazione dovrà essere

effettuata a mezzo lettera raccomandata spedita al domicilio del consigliere almeno 15 giorni prima della riunione e dovrà contenere; l'ordine del giorno, il luogo, il giorno, l'ora della riunione; in caso di urgenza il consiglio potrà essere convocato a mezzo comunicazione telegrafica e via telex o telefax con preavviso di 48 ore.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del 66,66% dei consiglieri che comunque garantiscano la rappresentanza di tutti i soci. Alle riunioni, ed in considerazione dell'eventuale particolarità delle materie da affrontare, potranno essere invitati ad assistere e riferire i componenti dell'osservatorio provinciale. Le deliberazioni sono validamente assunte quando riportino il voto favorevole di almeno i due terzi più uno dei consiglieri presenti.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Presidente. Ai consiglieri non spetterà alcun compenso per l'incarico, salvo il diritto al rimborso spese sostenute per adempiere all'incarico. Ove saranno richieste prestazioni operative ai membri del Consiglio Direttivo il regolamento prevederà gli eventuali compensi.

#### **Art. 9 – Presidenza e vice presidenza**

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Ente; ne ha la firma che può delegare al Vice Presidente.

Il Presidente ha ogni potere relativo alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Assemblea ed a esso, d'intesa con il Vice Presidente, spetta la supervisione delle attività sociali, nonché la convocazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 7.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri di designazione della Unione Commercio Turismo e Servizi – Confcommercio di Treviso e quelli di designazione della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL e della UILTUCS-UIL di Treviso.

Il Vice Presidente è eletto tra i membri di designazione della parte di cui non è espressione il Presidente.

Il Vice Presidente esercita le funzioni ed i poteri del Presidente in caso di assenza o di impedimento di questi.

#### **Art. 10 – Collegio dei revisori**

Il Collegio dei Revisori nominato dall'Assemblea, sarà composto da tre membri effettivi così designati:

- uno scelto tra i delegati dei soci di parte datoriale, uno tra i delegati dei soci di parte sindacale, uno scelto tra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti che svolgerà funzioni di Presidente del Collegio stesso e tre membri supplenti nominati con gli stessi criteri.

Competerà all'Assemblea la nomina dei revisori venuti meno per qualsiasi motivo, così come la sostituzione del membro ingiustificatamente assente a più di tre riunioni consecutive del collegio.

Il Collegio dei Revisori interviene alle riunioni del Consiglio Direttivo e avrà il compito di seguire l'attività di gestione del patrimonio e dei mezzi dell'Ente con ogni potere di accertamento e di ispezione riferendo all'Assemblea con apposita relazione annuale sulla risultanza di bilancio.

Nel caso vengano rilevate irregolarità i componenti del Collegio ne riferiranno al Consiglio Direttivo e, ove lo ritengano necessario, all'Assemblea, affinché assuma i provvedimenti di competenza.

Il Collegio si riunirà ogni qualvolta convocato dal suo Presidente e comunque almeno ogni tre mesi. Le modalità di convocazione del collegio sono le medesime di quelle previste a proposito della convocazione del Consiglio Direttivo.

Ai revisori spetterà il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'incarico e ove deliberato dall'Assemblea e nella misura da questa fissata e contenuta nel regolamento, competerà un gettone di presenza per ogni riunione del Collegio o del Consiglio Direttivo cui il revisore partecipi.

### **Art. 11 – Patrimonio sociale**

Tutti i mezzi patrimoniali dell'Ente le sue rendite ed i suoi proventi ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra ad incrementare le risorse dell'Ente e così qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell'Ente compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra e così e contributi versati in adesione allo spirito e alle finalità dei contratti nazionali di lavoro del settore terziario distribuzione e servizi e del settore turismo ed i loro rinnovi, i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, e poi lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio dell'Ente saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dell'Ente o accantonati se ritenuto necessario o opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.

Il regime giuridico relativo ai beni e più in generale al patrimonio dell'Ente e quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni. I soci non hanno diritto e titolo alcuno sul patrimonio dell'Ente durante la vita dell'Ente anche in caso di scioglimento dello stesso.

### **Art. 12 – Esercizio e bilancio**

L'esercizio dell'Ente Bilaterale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo il Consiglio Direttivo depositerà presso la sede dell'Ente il conto consuntivo dell'anno precedente e lo stato di previsione corredato dalla relazione del consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori sullo stato e le prospettive dall'Ente.

### **Art. 13 – Scioglimento**

Nel caso di scioglimento per qualsivoglia motivo, l'intero patrimonio dell'Ente una volta procedutosi all'integrale pagamento degli eventuali debiti, sarà devoluto, sulla base di apposito accordo, a favore di enti pubblici e privati aventi finalità analoghe a quelle perseguite dell'ente. In caso di scioglimento il Consiglio Direttivo fungerà da liquidatore.

### **Art. 14 – Regolamento delle attività dell'ente bilaterale**

Le attività dell'Ente ed ogni altra materia attinente allo svolgimento della stessa, sono disciplinate oltre che dal presente statuto, da apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

### **Art. 15 – Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dal regolamento delle attività, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia e segnatamente quelle in materia di associazioni di tendenza senza scopo di lucro.

In ogni caso, per solidale irrevocabile volontà delle parti stipulanti, l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari e di legge, dovrà tenere in preminente considerazione ed apprezzamento il testo, lo spirito e le ampie riconosciute finalità dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi, e da aziende del settore turismo.

Modifiche dello statuto, degli scopi sociali, della messa in liquidazione delle attività, delle modalità di contribuzione, potranno essere deliberate solo in rapporto a disposizioni espressamente pattuite a livello nazionale dalle parti stipulanti i C.C.N.L. o a livello territoriale previo conforme parere, a pena di nullità, delle suddette organizzazioni nazionali.

## **Art. 16 - finanziamento**

In conformità all'accordo nazionale in data 20/07/1989 siglato tra la Confcommercio e le Organizzazioni Sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL il finanziamento dell'Ente Bilaterale avverrà tramite una contribuzione pari allo 0,20% a carico dei datori di lavoro, tale aliquota va calcolata sull'imponibile previdenziale del monte salari aziendale.

In conformità all'art. 13 del C.C.N.L. Turismo del 31/5/91 per detto settore la quota di finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40% di paga base e contingenza, di cui lo 0,30% a carico dei datori di lavoro e lo 0,10% a carico dei lavoratori.

Per gli altri settori rappresentati dalla Confcommercio il finanziamento avverrà nella medesima forma prevista per il terziario.

Considerate le diverse forme di finanziamento e nel pieno rispetto di quanto stabilito dai CCNL di settore l'Ente Bilaterale adotterà un sistema contabile specifico per ciascun tipo di finanziamento.

Per poter usufruire dei servizi dell'Ente Bilaterale dovrà essere dimostrata la regolarità dei versamenti e dei finanziamenti.

All. C

**ALLEGATO**  
**ALL'ACCORDO SULLE RELAZIONI SINDACALI E SULL'ENTE BILATERALE PER**  
**LA PROVINCIA DI TREVISO DEI SETTORI DEL TERZIARIO E DEL TURISMO**

Il giorno 27 marzo 1992 presso la sede dell'Unione Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Treviso - Confcommercio, in Via Turazza 7/A si sono incontrate :

L'UNIONE COMMERCIO TURISMO E SERVIZI DELLA PROVINCIA DI TREVISO – CONFCOMMERCIO rappresentata da:

il Presidente Provinciale cav.d.lav.dott. GINO FANTIN

dai Presidenti delle Associazioni Mandamentali:

SIMEONI Rag. LUIGINO – Castelfranco Veneto; D'ESTE GIANFRANCO – Conegliano Veneto; CAPPELOTTO LUCIANO – Oderzo Motta di Livenza; MANZONI rag. GIUSEPPE – Vittorio Veneto;

e dal Presidente del Sindacato Provinciale Albergatori aderente alla FAIAT sig. GARATTI rag. GIOVANNI e dal Presidente del Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi aderente alla FIPE Sig. CAMPEOL ADO;

presenti inoltre: il Direttore Cav. GIOVANNI ZAMBELLI e i Segretari delle Associazioni Mandamentali Sigg.ri: BRUNATI rag. ALDO, TALAMINI dott. STEFANO, CHIARA rag. ENRICO, PRATI TULLIO, COLLEONI LUCIANO e BASTASIN LIVIO

e

**LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI:**

CGIL-FILCAMS rappresentata dal Segretario Generale di Treviso Sig.ra Fumagalli Jolanda assistita dal Segr. Reg. Sig. Vittorio Meneghini

CISL-FISASCAT rappresentata dal Segretario Generale di Treviso Sig. Mario Piovesan assistito dal Segr. Reg. Sig. Alfredo Bedin

UIL-UILTuCS rappresentata dal Segretario Generale di Treviso Sig. Leandro Busato assistito dal Segr. Reg. Mario Ortile

convengono e stipulano

**Art.1** – Le organizzazioni stipulanti, nel considerare fra gli scopi dell'Ente Bilaterale particolarmente qualificanti:

- L'OSSERVATORIO PROVINCIALE DEL MERCATO DEL LAVORO

- LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

In quanto strumenti indispensabili per rispondere alle nuove e complesse esigenze che si riscontrano nei settori del Terziario e del Turismo, convengono di impegnare gli organismi dell'Ente stesso a

definire uno specifico progetto, entro il mese di Luglio 1992, sui punti a), e), ed f) dell'art.3 dello Statuto.

**Art.2** – Le parti, a completamento di quanto stabilito all'art.9 dello Statuto dell'Ente Bilaterale per la Provincia di Treviso stabiliscono che, per motivi di opportunità, il Presidente dell'Ente Bilaterale sia espressione dell'Unione Commercio Turismo e Servizi – CONFCOMMERCIO della Provincia di Treviso.

Ciò premesso le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori ribadiscono il principio stabilito dagli accordi nazionali in materia che prevedono la rotazione della carica di Presidente dell'Ente Bilaterale e che, comunque, tale facoltà potrà essere attuata ed esercitata dalle OO.SS. stesse attraverso un apposito accordo tra le parti firmatarie.

## **All. D**

### **ACCORDO PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI AI LAVORATORI NON ISCRITTI AL SINDACATO**

Il giorno 27 marzo 1992 presso la sede dell'Unione Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Treviso-Confcommercio, in Via Turazza 7/A si sono incontrate :

L'UNIONE COMMERCIO TURISMO E SERVIZI DELLA PROVINCIA DI TREVISO –  
CONFCOMMERCIO rappresentata da:

il Presidente Provinciale cav.d.lav.dott. GINO FANTIN

dai Presidenti delle Associazioni Mandamentali:

SIMEONI Rag. LUIGINO – Castelfranco Veneto; D'ESTE GIANFRANCO – Conegliano Veneto;

CAPPELLOTTO LUCIANO – Oderzo Motta di Livenza; MANZONI rag. GIUSEPPE – Vittorio

Veneto; e dal Presidente del Sindacato Provinciale Albergatori aderente alla FAIAT sig. GARATTI

rag. GIOVANNI e dal Presidente del Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi aderente alla FIPE

Sig. CAMPEOL ADO;

presenti inoltre: il Direttore Cav. GIOVANNI ZAMBELLI e i Segretari delle Associazioni  
Mandamentali Sigg.ri: BRUNATI rag. ALDO, TALAMINI dott. STEFANO, CHIARA rag.

ENRICO, PRATI TULLIO, COLLEONI LUCIANO e BASTASIN LIVIO

e

#### **LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI:**

CGIL-FILCAMS rappresentata dal Segretario Generale di Treviso Sig.ra Fumagalli Jolanda  
assistita dal Segr. Reg. Sig. Vittorio Meneghini

CISL-FISASCAT rappresentata dal Segretario Generale di Treviso Sig. Mario Piovesan assistito  
dal Segr. Reg. Sig. Alfredo Bedin

UIL-UILTuCS rappresentata dal Segretario Generale di Treviso Sig. Leandro Busato assistito dal  
Segr. Reg. Mario Ortile

convengono e stipulano

Considerato il ruolo che le OO.SS. svolgono nella vita dell'Ente Bilaterale ed al fine di consentire una costante informazione e l'invio di materiale per la conoscenza dei diritti contrattualmente previsti anche ai lavoratori non iscritti, viene istituita una quota di servizio dello 0,30% per 14 mensilità su paga base e contingenza per tutti i lavoratori, che le aziende mensilmente tratterranno dalle spettanze dei dipendenti e verseranno sul conto corrente bancario n.20720/97 presso Banco Ambrosiano Veneto, sede di Treviso, intestato a: FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTuCS-UIL.

Le aziende sono tenute alla trattenuta mensile ed al versamento delle quote sul c/c intestato alle Organizzazioni Sindacali trimestralmente (entro il mese di aprile, luglio, ottobre, gennaio dell'anno successivo) e all'invio alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori presso l'Ente Bilaterale di una comunicazione dei relativi importi e l'indicazione del numero dei dipendenti occupati.

Tale quota non viene applicata a coloro che risultino iscritti e versanti con delega ad uno dei sindacati firmatari del presente accordo.

La decorrenza del versamento della quota di servizio è fissata a partire dal mese di giugno 1992.

Le OO.SS. FILCAMS-FISASCAT e UILTuCS predisporranno un comunicato congiunto per i lavoratori informando sulla decorrenza e sulle finalità della quota di servizio nonché sulle modalità per l'eventuale disdetta. Il comunicato stesso sarà consegnato a cura della parte datoriale con la busta paga del mese di aprile 1992 a ciascun lavoratore in forza e con la prima busta paga per i lavoratori assunti successivamente a tale data.

I lavoratori che non intendono aderire al versamento della quota di servizio, hanno facoltà di farlo entro quindici giorni dal ricevimento del comunicato delle OO.SS. consegnato nei termini di cui sopra, comunicando la propria decisione: in forma scritta al proprio datore di lavoro e a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata alle organizzazioni Sindacali presso l'Ente Bilaterale, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo e la denominazione ed indirizzo dell'azienda presso la quale sono occupati.

Ogni lavoratore, che intende esercitare la facoltà di disdire il versamento della quota di servizio per gli anni successivi, potrà farlo nel periodo dal 1° al 15 Dicembre dell'anno in corso attraverso le stesse modalità di cui sopra.

Le parti s'impegnano ad individuare meccanismi di riscontro efficienti sui sopracitati versamenti delle quote.

All. E

## COMMISSIONE PARITETICA PROVINCIALE

Il giorno 27 marzo 1992 presso la sede dell'Unione Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Treviso-Confcommercio, in Via Turazza 7/A si sono incontrate :

L'UNIONE COMMERCIO TURISMO E SERVIZI DELLA PROVINCIA DI TREVISO –  
CONFCOMMERCIO

rappresentata da:

il Presidente Provinciale cav.d.lav.dott. GINO FANTIN

dai Presidenti delle Associazioni Mandamentali:

SIMEONI Rag. LUIGINO – Castelfranco Veneto; D'ESTE GIANFRANCO – Conegliano Veneto;  
CAPPELLOTTO LUCIANO – Oderzo Motta di Livenza; MANZONI rag. GIUSEPPE – Vittorio Veneto;

e dal Presidente del Sindacato Provinciale Albergatori aderente alla FAIAT sig. GARATTI rag. GIOVANNI e dal Presidente del Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi aderente alla FIPE Sig. CAMPEOL ADO;

presenti inoltre: il Direttore Cav. GIOVANNI ZAMBELLI e i Segretari delle Associazioni Mandamentali Sigg.ri: BRUNATI rag. ALDO, TALAMINI dott. STEFANO, CHIARA rag. ENRICO, PRATI TULLIO, COLLEONI LUCIANO e BASTASIN LIVIO

e

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori:

CGIL-FILCAMS rappresentata dal Segretario Generale di Treviso Sig.ra Fumagalli Jolanda assistita dal Segr. Reg. Sig. Vittorio Meneghini

CISL-FISASCAT rappresentata dal Segretario Generale di Treviso Sig. Mario Piovesan assistito dal Segr. Reg. Sig. Alfredo Bedin

UIL-UILTuCS rappresentata dal Segretario Generale di Treviso Sig. Leandro Busato assistito dal Segr. Reg. Mario Ortile

convengono e stipulano

Le parti, in seguito a quanto disposto dall'art.3 punto b) dello statuto dell'Ente Bilaterale convengono di costituire la "Commissione Paritetica Provinciale".

La Commissione Paritetica Provinciale sarà composta da tre membri effettivi dell'Unione Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Treviso – Confcommercio e da tre membri effettivi delle Organizzazioni Sindacali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL di Treviso; per ognuno di questi dovrà essere nominato un membro supplente da parte delle predette organizzazioni.

La costituzione della Commissione Paritetica Provinciale s'intenderà avvenuta all'atto del ricevimento delle reciproche comunicazioni scritte contenenti i nominativi dei membri designati

rispettivamente da parte delle OO.SS. dei lavoratori e dell'Unione Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Treviso – Confcommercio.

Le comunicazioni scritte dovranno essere inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla sede dell'Ente Bilaterale.

L'istituzione della Commissione Paritetica Provinciale dovrà essere comunicata al competente Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione a cura delle parti e dovrà contenere il nominativo e la firma indicativa di ciascun dei membri effettivi e supplenti.

In casi di particolare difficoltà la singola Organizzazione Sindacale potrà in via eccezionale delegare di volta in volta un proprio rappresentante in sostituzione del membro effettivo e/o supplente.

La Commissione Paritetica Provinciale avrà i seguenti compiti:

- a) esprimere pareri derivanti da interpretazioni contrattuali attuative contrastanti;
- b) interpellare la Commissione Paritetica Nazionale per quesiti o suggerimenti riguardanti i CCNL;
- c) esprimere pareri di conformità vistando i contratti di formazione e lavoro (art.3 punto H dello Statuto dell'Ente Bilaterale), quelli di apprendistato (art.3 punto L dello Statuto dell'Ente Bilaterale) e quelli a tempo determinato (art.3 punto N dello Statuto dell'Ente Bilaterale);
- d) svolgere le funzioni previste dall'art.12 parte I del C.C.N.L. Terziario e dall'art. 15 C.C.N.L. 30/5/91 del settore Turismo.

## **All. F**

### **COMMISSIONE PROVINCIALE COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Il giorno 27 marzo 1992 presso la sede dell'Unione Commercio Turismo e Servizi della provincia di Treviso – Confcommercio, in via Turazza 7/A si sono incontrate:

L'UNIONE COMMERCIO TURISMO E SERVIZI DELLA PROVINCIA DI TREVISO –  
CONFCOMMERCIO

rappresentata da:

il Presidente Provinciale cav. d. lav. GINO FANTIN

dai Presidenti delle Associazioni Mandamentali:

SIMEONI rag. LUIGINO – Castelfranco Veneto; D'ESTE GIANFRANCO – Conegliano Veneto;  
CAPPELOTTO LUCIANO – Oderzo Motta di Livenza; MANZONI rag. GIUSEPPE – Vittorio  
Veneto;

e dal Presidente del Sindacato Provinciale Albergatori aderente alla FAIAT sig. GARATTI rag.  
GIOVANNI e dal Presidente del Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi aderente alla FIPE Sig.  
CAMPEOL ADO;

Presenti inoltre: il Direttore Cav. GIOVANNI ZAMBELLI e i Segretari delle Associazioni  
Mandamentali Sigg.: BRUNATI rag. ALDO, TALAMINI dott. STEFANO, CHIARA rag.  
ENRICO, PRATI TULLIO, COLLEONI LUCIANO e BASTASIN LIVIO

e

Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori :

CGIL - FILCAMS rappresentata dal Segretario generale di Treviso sig.ra FUMAGALLI

JOLANDA assistita dal Segr.Reg.Sig. VITTORIO MENEGHINI

CISL - FISASCAT rappresentata dal Segretario Generale di Treviso sig. Mario Piovesan assistito  
dal Segr. Reg. Sig. ALFREDO BEDIN

UIL - UILTuCS rappresentata dal Segretario Generale di Treviso Sig. LEANDRO BUSATO  
assistito dal Segr. Reg. MARIO ORTILE

Convengono e stipulano

Le parti, in seguito a quanto disposto dall'art.13 C.C.N.L. Terziario e dall'art. 15 del C.C.N.L.  
Turismo convengono di costituire la Commissione Provinciale Composizione Controversie.

La Commissione Provinciale Composizione Controversie sarà composta da tre membri effettivi  
dell'Unione Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Treviso – Confcommercio e da tre  
membri effettivi delle Organizzazioni Sindacali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e  
UILTuCS - UIL di Treviso; per ognuno di questi dovrà essere nominato un membro supplente da  
parte delle predette organizzazioni.

La costituzione della Commissione Provinciale Composizione Controversie s'intenderà avvenuta  
all'atto del ricevimento delle reciproche comunicazioni scritte contenenti i nominativi dei membri  
designati rispettivamente da parte delle OO.SS. dei lavoratori e dell'Unione Commercio Turismo e  
Servizi della provincia di Treviso – Confcommercio. La prima riunione si terrà entro 10 giorni dalla  
costituzione su iniziativa di una delle parti.

Le comunicazioni scritte dovranno essere inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento,  
alla sede dell'Ente Bilaterale.

L'istituzione della Commissione Provinciale Composizione Controversie dovrà essere comunicata al competente Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima occupazione a cura delle parti e dovrà contenere il nominativo e la firma indicativa di ciascuno dei membri effettivi e supplenti.

Relativamente al tentativo di conciliazione delle vertenze individuali la Commissione opererà validamente qualora la parte datoriale e quella dei lavoratori siano rappresentate da almeno un membro ciascuna, senza che con questo venga a decadere il criterio della pariteticità, che pertanto viene riaffermato a prescindere dal numero di rappresentanti effettivamente presente per ciascuna parte.

La Commissione Provinciale Composizione Controversie avrà i seguenti compiti:

- a) dirimere, prima di iniziare azione giudiziaria o promuovere la costituzione della Commissione presso l'U.P.L.M.O., eventuali controversie individuali e/o collettive in materia di rapporto di lavoro;
- b) recepire quanto concordato sindacalmente a livello nazionale in attuazione dell'art.5 della Legge n.108/90.

#### MODALITA' – OPERAZIONE

Nell'intento di intervenire in situazioni occupazionali controverse e gestire in termini ottimali l'integrale applicazione dei CCNL del settore terziario, turismo e altre categorie rappresentate dalla Confcommercio, la Commissione provinciale Composizione Controversie verrà convocata ogni qualvolta si voglia esperire in sede sindacale il tentativo di conciliazione di contenziosi individuali e collettivi in materia di rapporti di lavoro.

In linea generale la Commissione Provinciale Composizione Controversie verrà convocata quando, in sede di prima istanza di vertenza, e cioè nel tentativo di conciliazione sindacale previsto dall'art.411 c.p.c., non sia stato raggiunto un accordo tra le parti; nel tentativo quindi di evitare che la vertenza passi ad altre sedi con relativi oneri, si tenterà una soluzione in sede di Ente Bilaterale, con le seguenti modalità procedurali.

La rappresentanza sindacale del lavoratore o il datore di lavoro chiederà la convocazione della Commissione Provinciale Composizione Controversie.

La Commissione una volta ricevuto tale incarico informerà la controparte invitandola a presenziare nella sede dell'Ente Bilaterale, nel giorno e nell'ora fissati, con il fine di comporre la vertenza.

Il contendere verrà discusso, la Commissione esprimerà un proprio parere, dopodiché, sulla base anche di queste nuove indicazioni, le parti esperiranno un ulteriore tentativo di conciliazione.

Se la conciliazione riesce verrà redatto il relativo verbale di transazione.

Se al contrario la conciliazione non riuscisse, verrà rilasciata ad entrambe le parti una dichiarazione della Commissione Provinciale Composizione Controversie nella quale verrà riportato per iscritto il parere precedentemente espresso.

La Commissione Provinciale Composizione Controversie si riunirà ugualmente anche quando la parte invitata non si presenti, procedendo all'esame del contenzioso ed emettendo alla fine il proprio parere che verrà esposto nella dichiarazione di cui sopra, e consegnato alla parte richiedente.

**All. G**

**ACCORDO SINDACALE PROVINCIALE**  
**Informazioni e formazione in materia di Sicurezza**  
**per i dipendenti da imprese del Terziario e del Turismo**

Addì 8 aprile 1997 presso la sede dell'Unione Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Treviso

tra

L'Unione Commercio Turismo Servizi della Provincia di Treviso – CONFCOMMERCIO rappresentata da:

il Presidente Provinciale Sig. Renato Salvadori  
e dai Presidenti delle Associazioni Mandamentali:  
Sig. Simeoni rag. Luigino - Castelfranco Veneto  
Sig. Andretta Bruno - Oderzo  
Sig. Bernardi Alessandro - Vittorio Veneto  
Sig. Cuzziol Giuseppe - Conegliano

Assistiti dai rispettivi Direttori: Sig. Dott. Piero Tedesco, Sig. Brunati rag. Aldo, Sig. Chiara rag. Enrico, Sig. Brusadin Luigi e Sig. Rizzo rag. Paolo;  
presenti inoltre i Sigg. Carnio rag. Valter e Colleoni Luciano

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori del Terziario e del Turismo rappresentate dai rispettivi Segretari Provinciali:

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| sig. Biscaro Vigilio   | per la FILCAMS – CGIL  |
| sig. Piovesan Mario    | per la FISASCAT – CISL |
| sig. Marchetti Massimo | per la UILTuCS – UIL   |

premessso

che il D.Lgs. 626/94 coordinato con il D.Lgs. 242/96 stabiliscono l'obbligo del datore di lavoro ad impartire ai lavoratori adeguata informazione e formazione in materia;  
che con D.M. 16/01/97 pubblicato in G.U. del 3/2/97 sono stati individuati i contenuti della formazione dei lavoratori;

considerato

che le parti convengono sulla necessità di determinare una regolamentazione delle modalità di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, al fine di consentire sia il raggiungimento degli obiettivi legislativi, sia una univocità di comportamenti per tutte le aziende dei settori economici rappresentati nel presente accordo.

per quanto premessso e considerato

Le parti concordano e sottoscrivono il seguente

## ACCORDO SINDACALE TERRITORIALE

### 1) Vigenza e clausola di validità

Il presente Accordo entra in vigore alla data odierna e la sua vigenza cesserà qualora fossero emanate specifiche regolamentazioni legislative in materia o qualora i contenuti del presente accordo fossero interamente assorbiti da quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva.

### 2) Informazione e formazione dei lavoratori

Le aziende dovranno informare e formare i propri lavoratori in merito ai principali contenuti del D.Lgs 626/94 integrato dal D.Lgs. 242/96 ed in particolare:

- i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;
- nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
- cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo.

L'informazione e la formazione dovranno essere impartite anche in occasione di:

- nuove assunzioni relativamente al caso di prima occupazione del lavoratore;
- qualora, nel rispetto dello spirito della legge, si verificano modifiche mansionali e/o gestionali di rilevante e significativa portata.

### 3) Modalità di informazione e formazione

L'informazione e la formazione che deve essere impartita ai lavoratori dipendenti per l'acquisizione dei contenuti di cui al precedente punto 2):

- è a carico dell'azienda e i lavoratori sono obbligati alla partecipazione;
- dovrà svolgersi durante l'orario contrattuale di lavoro e non potrà comportare oneri economici a carico dei lavoratori;
- dovrà comportare un programma formativo di quattro ore.

L'informazione e la formazione dei lavoratori potrà essere realizzata con la frequenza obbligatoria di specifici corsi che saranno organizzati dall'Ente Bilaterale della Provincia di Treviso tramite anche strutture, istituti specializzati comunque coordinati dall'Ente:

ai lavoratori che hanno frequentato il corso verrà rilasciato apposito attestato di partecipazione, lo stesso attestato sarà conservato in azienda a cura del datore di lavoro e dovrà essere restituito al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro.

A favore delle aziende che hanno sostenuto l'onere per la frequenza dei lavoratori ai corsi gestiti dall'Ente Bilaterale della Provincia di Treviso lo stesso stabilirà l'erogazione di contributi la cui misura sarà determinata in relazione ai costi e al servizio reso e compatibilmente alle disponibilità economiche e patrimoniali dell'organismo paritetico.

### 4) Sfera di applicazione

Il presente Accordo è applicabile alle aziende dei settori del Terziario, distribuzione e servizi, nonché del Turismo della Provincia di Treviso.

Specificatamente a quanto previsto al precedente punto 3), 2° comma, l'accordo è applicabile unicamente alle aziende associate alla Confcommercio della Provincia di Treviso e che risultino comunque in regola con il versamento dei contributi dovuti all'Ente Bilaterale nei termini previsti dalla Contrattazione Nazionale e da eventuali Accordi Territoriali.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'UNIONE COMMERCIO TURISMO SERVIZI

LE ORGAN. SINDACALI PROVINCIALI  
della Provincia di Treviso  
FILCAMS – FISASCAT – UILTuCS

**ALLEGATO ALL'ACCORDO SINDACALE PROVINCIALE  
INFORMAZIONE E FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA  
per i dipendenti di imprese del Terziario e del Turismo  
dell'8 APRILE 1997**

**STRUTTURA DEL CORSO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE**

A) – D.LGS. 626/94 e 242/96:

Introduzione: Responsabilizzazione del Datore di Lavoro e del Lavoratore

B) – RISCHI RIFERITI AL POSTO DI LAVORO

Doveri del lavoratore:

- Avere cura della propria sicurezza e per quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, osservanza delle disposizioni art. 5 2° comma
- Accettare le designazioni per l'organizzazione della sicurezza art. 12 3° comma
- Obbligo di sottoporsi ai programmi di formazione ed addestramento per l'uso delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza art. 39 e 44
- Attuare tutte le misure necessarie previste per gli eventuali casi di emergenza art. 67 2° comma  
art. 84 3° comma

Diritti del lavoratore:

- Informazione sul servizio di prevenzione e protezione organizzato in azienda, sulle disposizioni generali e di casi di emergenza art. 8, 12 e 14
- Informazione sulle attrezzature e dell'eventuale personale addetto per gli interventi di pronto soccorso art. 15 3° e 4° comma

- Informazione e formazione sulle modalità di movimentazione più corretta di merci e carichi pesanti art. 49

- Informazione e formazione sulle modalità dell'uso di specifiche misure di protezione applicabili al posto di lavoro art. 56

- Dispongano di: servizi igienici, indumenti protettivi ed eventuali necessari relativi spogliatoi, nonché le dovute informazioni igienico sanitarie del caso art. 65 e 66

- Sorveglianza sanitaria e osservanza delle misure necessarie per accertamenti sanitari e relative norme di prevenzione e protezione art. 69 e 70

### C) LA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE

- Cenni sulla tecnica di comunicazione interpersonale:

- La capacità di comunicare con gli altri e il vantaggio individuale dal vantaggio collettivo,

- L'informazione come risorsa ed il ruolo partecipativo.

## All. H

### ACCORDO SINDACALE PROVINCIALE SUI CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO per i dipendenti da imprese del Terziario e del Turismo

Addì 19 maggio 1998 presso l'Unione Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Treviso

tra

l'Unione Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Treviso – Confcommercio –  
rappresentata dal Presidente Sig. Renato Salvadori e dai Presidenti delle Ascom Mandamentali

- Sig. Simeoni rag. Luigino - Castelfranco Veneto

- Sig. Andreetta Bruno - Oderzo

- Sig. Bernardi Alessandro - Vittorio Veneto

- Sig. Cuzziol Giuseppe - Conegliano

assistiti dai rispettivi Direttori: Sig. Dott. Piero Tedesco, Sig. Brunatti rag. Aldo, Sig. Chiara rag.  
Enrico, Sig. Brusadin Luigi e Sig. Rizzo rag. Paolo;

presenti inoltre il Sig. Carnio rag. Valter e il Sig. Colleoni Luciano in rappresentanza dell'EbiCom

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori del Terziario e del Turismo rappresentate dai  
rispettivi Segretari Provinciali:

sig. Biscaro Vigilio per la FILCAMS – CGIL

sig. Piovesan Mario per la FISASCAT – CISL

sig. Marchetti Massimo per la UILTuCS – UIL

premesso

a) che le parti intendono confermare i contenuti dell'Accordo Sindacale Territoriale sottoscritto in  
data 10 maggio 1995 che disciplina la normativa dei Contratti di Formazione e Lavoro per i settori  
del Terziario e del Turismo;

considerato

- che i progetti di formazione devono essere articolati con l'impegno delle aziende ad un  
addestramento teorico e pratico per un monte ore pari a:

ore 80 per i c. f. l. di tipo a. 1) per la acquisizione professionalità intermedie;

ore 130 per i c. f. l. di tipo a. 2) per la acquisizione di professionalità elevate;

ore 20 per i c. f. l. di tipo B) per l'inserimento professionale;

- che si rende quindi necessaria una particolare regolamentazione dell'accordo sindacale territoriale  
in premessa al fine di attivare un processo di addestramento e formazione dei lavoratori occupati  
con contratto di formazione e lavoro rispondente alle finalità dei progetti e della legge;

## **Le parti convengono quanto segue**

Art.1) Obbligo della formazione “teorica”.

1) Programma della formazione

Nel primo periodo di vigenza del contratto allo scopo di dare una concreta ed univoca attuazione della formazione

“teorica” a tutti i lavoratori assunti con Contratto di Formazione e Lavoro dovrà essere garantito un’intervento formativo della durata minima di

- 40 ore per i C.F.L. di tipo a.1) e di tipo a.2)

- 12 ore per i C.F.L. di tipo B)

la formazione “teorica” deve svolgersi durante l’orario contrattuale di lavoro, non deve comportare alcun onere a carico dei lavoratori e deve raggiungere i seguenti obiettivi:

- acquisizione normativa sul Contratto Nazionale di Lavoro e delle principali norme sulla disciplina del rapporto di lavoro, nonché sulle assicurazioni sociali;
- acquisizione delle principali normative legislative sul commercio e sui sistemi di pagamento;
- conoscenza dei principali concetti comportamentali al fine della acquisizione di una basilare professionalità che sarà accentuata con le restanti ore previste per la formazione “pratica” da svolgersi in azienda e con la esperienza di lavoro.

L’intervento formativo sarà quindi strutturato con il seguente programma:

a) per tutti i lavoratori assunti con Contratto di formazione e lavoro

- Ore 4: il Sindacato, le relazioni sindacali, l’Ente Bilaterale.

- Ore 8: legislazione sociale e del lavoro, i Contratti di lavoro, la busta paga e le ritenute;

b) ed inoltre per i soli lavoratori assunti con Contratto di formazione dei tipi a.1) e a.2)

- Ore 4: legislazione sul commercio e sulla somministrazione.

- Ore 4: sistemi di pagamento: assegni, cambiali carte di credito ecc., l’EURO moneta.

- Ore 20: psicologia e tecniche di vendita, il consumatore, i rapporti interpersonali.

2) Modalità di attuazione della formazione:

a) Le aziende potranno gestire direttamente o tramite adeguate strutture l’attività formativa, attenendosi comunque al programma di cui al punto precedente e assumendone la completa responsabilità sottoscrivendo apposita dichiarazione, come da all. 1, che dovrà essere presentata contestualmente alla richiesta di approvazione del progetto formativo.

b) Specifici corsi saranno promossi dall’EbiCom – Ente Bilaterale della Provincia di Treviso, tramite strutture o istituti specializzati, comunque coordinati dall’Ente stesso, da svolgersi nel capoluogo provinciale e nei vari capoluoghi mandamentali al fine di agevolare la frequenza dei giovani interessati e agli stessi verrà rilasciata apposita attestazione di partecipazione.

Art.2) Formazione “pratica”.

Allo scopo di completare il processo formativo teorico-pratico, previsto dalle vigenti norme di legge e dai Contratti di lavoro di categoria, le aziende dovranno provvedere all’effettuazione dell’ulteriore formazione, dei lavoratori assunti in C.F.L., consistente nell’impartire nozioni “tecnico-pratiche” per la durata minima di:

- ore 40 per i C.F.L. di tipo a.1)

- ore 90 per i C.F.L. di tipo a.2)

- ore 8 per i C.F.L. di tipo B)

attraverso un percorso formativo stabilito dal datore di lavoro, ritenuto idoneo per lo svolgimento delle mansioni ed il conseguimento della qualifica oggetto della formazione stessa e che consenta l'inserimento graduale nella posizione lavorativa e ad una progressiva acquisizione delle capacità professionali.

Della formazione stessa il Datore di lavoro dovrà conservare idonea documentazione atta a dimostrarne l'avvenuta effettuazione e le relative modalità.

Art. 3 – Osservatorio provinciale.

Al fine dell'aggiornamento dell'Osservatorio Provinciale del mercato del lavoro, nonché al fine della corretta applicazione del contratto di formazione e lavoro le Aziende sono tenute a comunicare all'EbiCom – Ente Bilaterale:

a) entro 90 giorni dalla data di rilascio del visto di conformità del progetto

- l'eventuale mancato utilizzo del progetto stesso, ovvero le generalità complete e la data di assunzione del lavoratore interessato al progetto;

b) entro 10 giorni

- la data dell'eventuale cessazione del rapporto del lavoratore, ovvero la data di ultimazione del contratto di formazione e la conferma in servizio del lavoratore.

Art. 4 – EBiCom – finanziamento dei Corsi

L'EbiCom – Ente Bilaterale della Provincia di Treviso del Commercio, Turismo e Servizi, oltre ad assumersi l'incarico per la realizzazione dei corsi di formazione di cui al precedente art.1), finanzia l'onere sostenuto dalle Aziende per la partecipazione dei lavoratori ai corsi dallo stesso organizzati, con la erogazione di contributi la cui misura sarà determinata in percentuale in relazione ai costi del servizio reso e compatibilmente con le disponibilità economiche e patrimoniali dell'organismo paritetico medesimo.

I contributi stessi saranno erogati esclusivamente a favore delle Aziende che risultano essere in regola con il versamento delle quote dovute all'Ente Bilaterale previste dai Contratti Collettivi di Lavoro del Terziario e del Turismo e modalità stabilite dagli Accordi Integrativi Provinciali.

Art. 5 – Decorrenza e durata

Il presente Accordo entra dal giorno 1° giugno 1998 e le norme in esso contenute sono applicabili relativamente ai contratti di formazione e lavoro i cui relativi progetti siano stati approvati dalle Commissioni Paritetiche successivamente alla suddetta data.

I contratti di formazione in atto alla data di entrata in vigore del presente accordo restano regolati secondo la normativa precedente.

Il presente Accordo scadrà con il 31.12.1999 e si intenderà rinnovato di anno in anno salvo disdetta da una della parti firmatarie da comunicarsi almeno 2 mesi prima della scadenza.

Copia del presente accordo sarà notificata alla DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO e alle sedi provinciali degli istituti previdenziali I.N.P.S. e I.N.A.I.L.

Letto, confermato e sottoscritto

UNIONE COMMERCIO TURISMO SERVIZI  
CONFCOMMERCIO

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI  
FILCAMS – CGIL FISASCAT – CISIL UILTuCS

---

**All. 1**

Spett.le  
ENTE BILATERALE  
della Provincia di Treviso  
Commissione Paritetica per i C.F.L.  
Via Turazza 7/a  
31100 TREVISO

**Oggetto: Dichiarazione di responsabilità allegata al progetto di formazione**

La scrivente Ditta in relazione a quanto previsto dalle disposizioni di Legge in materia di contratti di formazione e lavoro e a quanto specificatamente regolamentato in merito alla dovuta attuazione dell'addestramento e della formazione dei lavoratori dai vigenti Accordi Sindacali Provinciali

**dichiara**

di assumersi piena responsabilità in ordine alla attuazione dell'addestramento e della formazione teorica e pratica previsti dal progetto formativo che viene presentato unitamente alla presente, intendendo pertanto esonerati dalla partecipazione a corsi specifici gestiti da codesto spett. Ente i lavoratori, interessati al progetto medesimo, che saranno assunti con contratto di formazione e lavoro.

In fede.

\_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_

L'azienda  
(timbro e firma)

**All. H1**

Spett. EBiCom  
ENTE BILATERALE DELLA  
PROVINCIA DI TREVISO  
COMMISSIONE PARITETICA  
PROVINCIALE

Via Turazza, 7/a  
31100 TREVISO

**OGGETTO: Progetto di formazione e lavoro ai sensi del C.C.N.L. del settore TERZIARIO  
Distribuzione e Servizi**

dagli Accordi Sindacali Provinciali del 10/5/1995 e del 19/5/1998. Recepto in data 14/4/95<sup>e</sup>  
dal

Ministero del Lavoro.

Il/la sottoscritto/a .....  
nella qualità di .....  
della Ditta/Società .....  
con sede in ..... Prov. ....  
Via ..... Cap. .... Tel. ....  
Esercente attività di .....

Organico:

|             |         |  |
|-------------|---------|--|
| Dirigenti   | n. .... |  |
| Quadri      | n. .... |  |
| Impiegati   | n. .... | di cui in contratto formazione e lavoro n. ... |
| Operai      | n. .... | di cui in contratto formazione e lavoro n. ... |
| Apprendisti | n. .... |  |
| Totale      | n. .... | n. ....  |

Precedenti contratti di formazione e lavoro (contratti scaduti nei precedenti 24 mesi):

| N° | Qualifiche | Tempi | % Conferme |
|----|------------|-------|------------|
| “  | “          | “     | “          |
| “  | “          | “     | “          |
| “  | “          | “     | “          |
| “  | “          | “     | “          |

**CHIEDE**

per la Unità locale sita in ..... via .....  
il rilascio del visto di conformità da parte della Commissione Paritetica del presente progetto di  
formazione e lavoro di TIPO ..... per l'acquisizione di

professionalità .....e relativo al conseguimento della qualifica finale di .....con inquadramento: al livello iniziale ..... e a livello finale ..... con orario di lavoro (full-time o part-time): ..... pari a ore settimanali n. ....  
Unità interessate al progetto n.....Durata della formazione e lavoro mesi .....

## FORMAZIONE

La formazione consisterà nell' impartire nozioni teoriche e pratiche relativamente alle mansioni ed il conseguimento della qualifica oggetto della formazione stessa e una graduale progressiva acquisizione delle capacità professionali mediante l'attività lavorativa.

### FORMAZIONE TEORICA

La formazione "teorica" avrà la durata minima di ore 40 per i CFL di tipo a.1) e a.2) e ore 12 per il tipo B)

La formazione teorica sarà svolta durante l'orario contrattuale di lavoro, non comporterà alcun onere a carico del lavoratore e sarà finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) per tutte le tipologie di contratti

- acquisizione normativa sul Contratto Nazionale di Lavoro e delle principali norme sulla disciplina del rapporto di lavoro, nonché sulle assicurazioni sociali;

b) ed inoltre per le sole tipologie di contratti a.1) e a.2)

- acquisizione delle principali normative legislative sul commercio e sui sistemi di pagamento;

- conoscenza dei principali concetti comportamentali al fine della acquisizione di una basilare professionalità che sarà accentuata con le restanti ore previste per la formazione "pratica".

Il relativo intervento formativo sarà quindi strutturato secondo il programma stabilito nell'art.1 dell'Accordo Sindacale sui contratti di formazione e lavoro per i dipendenti di imprese del Terziario e del Turismo stipulato 19/5/1998 tra l'Unione Commercio Turismo e Servizi – Confcommercio e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.

### FORMAZIONE PRATICA

La formazione "pratica" pari a ore ..... a completamento della formazione minima di ore ..... prevista dal CCNL in relazione al presente progetto di Tipo:..... (a.1 – a.2 – B) sarà realizzata sotto la guida:

del titolare e/o.....  
e consisterà.....  
.....  
.....  
.....

La retribuzione del lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro sarà conforme a quella all'uopo prevista dal vigente CCNL di categoria nonché dagli Accordi Integrativi Provinciali stipulati tra l'Unione Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Treviso e le Organizzazioni Sindacali provinciali dei lavoratori. Si impegna altresì al rispetto della normativa prevista dalle disposizioni di legge e dal CCNL in materia di lavoro e sulla sicurezza sociale.

Ai sensi della L.1618/1962 il sottoscritto dichiara che non vi sono stati negli ultimi 12 mesi licenziamenti per riduzione del personale con la stessa qualifica prevista dal presente progetto. Ai sensi dell'art. 2, L.675/1977, non sono in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni del personale con la stessa qualifica.

Il presente progetto non sarà applicato a giovani che abbiano già fruito di progetti formativi finanziati dal Fondo Sociale Europeo. Gli oneri del finanziamento sono a totale carico dell'Azienda.

Il sottoscritto si impegna nei confronti dell'Osservatorio Provinciale a dare le informazioni previste dall'art. 3 dell'Accordo Sindacale Provinciale del 19/5/1998.

Data,.....

(timbro e firma)

ALLEGATA FOTOCOPIA ULTIMO  
VERSAMENTO ALL'ENTE

#### **DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'**

La scrivente Ditta in relazione a quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia di contratti di formazione e lavoro e quanto specificatamente regolamentato dai vigenti Accordi Sindacali Provinciali in merito alle modalità di attuazione della formazione dei lavoratori in contratto di formazione e lavoro

dichiara

di assumersi la completa responsabilità in ordine all'obbligo della formazione teorica e pratica prevista dal progetto formativo che viene presentato unitamente alla presente, intendendo pertanto esonerati dalla partecipazione a corsi specifici gestiti dall'EbiCom – Ente Bilaterale i lavoratori, interessati al progetto medesimo, che saranno assunti con contratto di formazione e lavoro.

In fede.

Data .....

(timbro e firma)

#### **ATTESTAZIONE**

Si dichiara che la Ditta .....  
Risulta iscritta alla sottoscritta ASSOCIAZIONE aderente alla Confcommercio.

Data,.....

(timbro e firma dell'associazione)

#### **VISTO DI CONFORMITA'**

La Commissione Paritetica di cui all'art. 4 dell'Accordo Sindacale sui contratti di formazione per la provincia di Treviso stipula in data 5/7/1991 e successivi Accordi sulle relazioni sindacali e sull'Ente Bilaterale della Provincia di Treviso per i settori del Terziario e del Turismo

**ATTESTA**

che il presente progetto di formazione e lavoro è conforme al contenuto degli accordi medesimi, e che per la sua validità l'utilizzazione del progetto stesso dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data odierna.

Treviso, .....

LA COMMISSIONE PARITETICA PROVINCIALE

p. UNIONE COMMERCIO TURISMO E  
SERVIZI – CONFCOMMERCIO

p. LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI  
filcams-CGIL fisascat-CISIL ultucs- UIL

**All. I**

**ACCORDO SINDACALE PROVINCIALE**  
**SUI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO**  
**per i dipendenti del settore Terziario, distribuzione e servizi**  
**della Provincia di Treviso**

Addi 28 aprile 2000 presso la sede dell'Unione Commercio Turismo e Servizi - Confcommercio - in Treviso, alla presenza del Dr. ORAZIO DRAGO in rappresentanza del Ministero del Lavoro in qualità di Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Treviso

tra

l'Unione Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Treviso - Confcommercio - rappresentata dal Sig. RENATO SALVADORI, assistito dai Sigg. Dott. Piero Tedesco, Rag. Valter Carnio e Dr. Luca Bertuola

e

Le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei lavoratori del Terziario e del Turismo, rappresentate dai seguenti Signori:

Sig. BISCARO VIGILIO  
per la FILCAMS - CGIL

Sig. CEOTTO MIRCO  
per la FISASCAT - CISL

Sig. MARCHETTI MASSIMO  
per la UILTuCS - UIL

Presente inoltre, per l'EBiCom - Ente Bilaterale della Provincia di Treviso, il Presidente Sig. Colleoni Luciano

premesso

che le parti ritengono opportuno armonizzare la disciplina dei contratti a tempo determinato prevista dalle normative di legge in materia e tenuto altresì conto di quanto previsto dal vigente C.C.N.L. del settore del Terziario e dall' Accordo Sindacale Provinciale sottoscritto in data 27 marzo 1992 ;

considerato

-l'esigenza di valorizzare le potenzialità produttive ed occupazionali del mercato del lavoro della Provincia di Treviso mediante interventi che rendano più facile l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e che consentano una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori;

le parti convengono quanto segue

#### Art. 1)

##### Stipulazione contratti a tempo determinato

Ai sensi dell'art. 23, della Legge 28/2/87, n. 56, e dall'art. 21-A), prima parte titolo VI, del C.C.N.L. del settore Terziario del 20 settembre 1999, nonché a parziale modifica di quanto previsto dall'art.2) dell'Accordo Provinciale 27 marzo 1992, le parti ribadiscono le ipotesi per le quali sono consentite assunzioni con contratti di lavoro a termine.

#### Art. 2)

##### Limiti di durata dei contratti

La stipulazione di contratti di lavoro a termine non potrà essere di durata inferiore ad "un mese" e non superiore a "dodici mesi", comunque prorogabili, ai sensi della Legge 18 aprile 1962, n. 230.

#### Art. 3)

##### Ipotesi per la stipula contratti

I contratti a termine potranno aver luogo in presenza di:

- a) incrementi di attività in dipendenza di ordini, commesse o progetti straordinari;
- b) punte di intensa attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con i normali organici aziendali;
- c) assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
- d) aspettative diverse da quelle già previste dall'art. 1, lettera b), Legge 230/62;
- e) assunzione per sostituzione part time post maternità di cui all' art. 57 bis C.C.N.L. .

#### Art. 4)

##### Limite numerico dei contratti

In deroga a quanto previsto dall'art. 21-A) del vigente C.C.N.L. le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le predette ipotesi di contratto a termine in numero superiore al 15 % (quindicipercento) dell'organico in forza a tempo indeterminato in ogni unità produttiva.

Nelle singole unità produttive che abbiano meno di 20 (venti) dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per n. 3 (tre) lavoratori.

Ai fini della percentuale predetta non si computano le assunzioni effettuate: con contratto a termine nelle ipotesi previste direttamente dalla Legge 230/62 e dal D.L. 876/77, con contratto di formazione e lavoro e per sostituzione lavoratori assenti per aspettativa non retribuita (art. 78 CCNL)

#### Art. 5)

##### Comunicazione alla Commissione Paritetica

Le aziende che intendono avvalersi del presente provvedimento sono tenute, pena la decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta alla apposita Commissione Paritetica costituita presso l'Ente

Bilaterale territoriale e, su richiesta di questa, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei contratti a termine intervenuti per effetto di norme diverse da quelle del presente contratto. La Commissione, ove ritenga che con la richiesta venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo dell'istituto del contratto a termine, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente accordo che, valutati anche in contraddittorio con l'impresa i programmi occupazionali e le prospettive di consolidamento dei contratti a termine, potranno, quando traggano conferma della anomalia segnalata, procedere alla sospensione della richiesta stessa, anche temporanea, nei confronti delle imprese interessate.

La preventiva comunicazione di cui al presente articolo, dovrà contenere dichiarazione di impegno all'applicazione del vigente C.C.N.L. del Terziario, dei relativi Accordi Sindacali Territoriali e all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro, nonché attestato dal quale risulti l'iscrizione dell'azienda ad una Associazione aderente alla Confcommercio.

Nelle unità produttive in cui sono in atto sospensione dal lavoro con ricorso alla CIGS, la presente normativa non si applica per assunzioni con le medesime qualifiche dei lavoratori sospesi.

Art. 7)

Decorrenza e durata

Il presente Accordo entra in vigore dalla data del 1° maggio 2000, scadrà con la data del 30 aprile 2001, e si intenderà altresì rinnovato di anno in anno dalla data medesima salvo disdetta da una delle parti firmatarie da comunicarsi almeno 2 mesi prima della scadenza.

Copia del presente Accordo sarà notificata alle sedi provinciali degli istituti previdenziali I.N.P.S. e I.N.A.L. .

Letto, confermato e sottoscritto

UNIONE COMMERCIO TURISMO SERVIZI  
CONFCOMMERCIO

ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI  
FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTuCS-UIL

EBiCom - Ente Bilaterale Provincia di Treviso

Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale  
Direzione Provinciale del Lavoro  
Il Direttore  
(Dott. Orazio Drago)

All. L/1

Spett. COMMISSIONE  
PARITETICA PROVINCIALE  
presso EBiCom -ENTE BILATERALE  
DELLA PROVINCIA  
di TREVISO - Via Turazza 7/a  
31100 Treviso

**Oggetto: Parere di conformità per assunzione Apprendisti ai sensi del C.C.N.L. del settore "Terziario della distribuzione e dei servizi" del 20 settembre 1999.**

Il/la sottoscritto/a .....  
nella qualità di .....  
della Ditta.....  
Cod.fisc.....

con sede .....Prov. ....

Via .....Cap.....Tel .....  
Esercente attività di .....

c h i e d e

a codesta spett. COMMISSIONE PARITETICA PROVINCIALE il " parere di conformità ", ai sensi degli artt. 30 ter -30 quater e 30 quinquies del CCNL 20 settembre 1999 del settore Terziario, distribuzione e servizi, per instaurare rapporto di lavoro di Apprendistato presso:

la sede/ od unità locale sita in.....Via .....

con n° .....APPRENDISTI per il conseguimento della qualifica .....  
di cui al ..... livello del CCNL settore Terziario per la durata di \_\_\_\_\_ mesi  
con orario di lavoro (full-time o part-time): ..... pari a  
ore settimanali: .....

A tale scopo  
d i c h i a r a c h e

A) L'organico del personale dipendente nel luogo di lavoro summenzionato é composto complessivamente da

n.\_\_\_\_\_dipendenti, di cui : n\_\_\_\_\_Dirigenti, n.\_\_\_\_\_Impiegati, n.\_\_\_\_\_Operai,  
n.\_\_\_\_\_Lavoratori in CFL

B) Risultano inoltre occupati alla data odierna complessivamente n. \_\_\_\_\_ lavoratori APPRENDISTI..

C) Intende inserire l' Apprendista da assumere nei seguenti reparti o lavorazioni:

.....

.....  
.....  
D) L'azienda è iscritta all'ASCOM-Confcommercio di ..... e applica nei confronti di tutti i lavoratori occupati il vigente C.C.N.L. del settore Terziario - distribuzione e servizi, nonché gli Accordi Integrativi Territoriali e/o Aziendali stipulati tra le Organizzazioni Sindacali: ASCOM - Confcommercio e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, ULTuCS-UIL.

E) Formazione: l'Azienda si impegna ad una attività formativa dell' apprendista da assumere regolata da :

a) modalità pratiche correlate tra: la qualifica professionale, la mansione da conseguire e la tipologia della

attività lavorativa, da svolgersi in azienda ferma restando la formazione di cui al successivo punto b);

b) con la formazione e relativi contenuti formativi previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di apprendistato e nel rispetto di quanto previsto in materia di formazione dagli artt. 28 ter e 28 quater del CCNL del Terziario 20/09/1999 e dall'Accordo Sindacale Regionale 12/01/2000 in materia di apprendistato.

F) Nei precedenti 24 mesi sono stati mantenuti in servizio almeno il 60% degli apprendisti di cui il contratto stipulato ai sensi degli artt. 30 ter, 30 quater e 30 quinquies del citato CCNL., fermo restando l'esclusione, ai fini della percentuale stessa, gli apprendisti assunti a norma della precedente disciplina e gli apprendisti dimessi o licenziati per giusta causa.

G) Al fine dell'aggiornamento dell' Osservatorio Provinciale del mercato del lavoro, nonché al fine della corretta applicazione degli Accordi Nazionali e Territoriali in materia, si impegna a fare pervenire a codesta Commissione:

a) contestualmente all'avviamento del lavoratore copia della comunicazione di assunzione, da presentare entro 5 giorni al Centro per l'Impiego, e la fotocopia del "libretto di lavoro" del lavoratore apprendista;

b) entro 10 giorni dall'evento: la data della eventuale cessazione del rapporto di lavoro dell'apprendista ovvero della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

La scrivente azienda dichiara infine di essere consapevole che in caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni sopra definiti, il "parere di conformità" espresso da codesta Commissione perderà ogni efficacia e l'apprendista si intenderà quindi avviato secondo i criteri di cui all'art.28, seconda parte, del vigente C.C.N.L..

Data .....

(timbro e firma)

(da presentarsi in duplice copia)

Spazio riservato alla

**Commissione Paritetica Provinciale - EBiCom - Ente Bilaterale Provincia di Treviso**

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Decisione della Commissione

La Commissione Paritetica Provinciale, istituita con Accordo Provinciale del 27/3/1992, in ottemperanza di quanto stabilito dal C.C.N.L. del settore Terziario e dall'Accordo Regionale del 12 gennaio 2000, ha assunto la seguente deliberazione in ordine alla assunzione di:

n. 1 apprendista, mansioni \_\_\_\_\_, livello \_\_\_\_\_, durata mesi \_\_\_\_\_

PARERE di CONFORMITÀ

Treviso, lì \_\_\_\_\_

LA COMMISSIONE PARITETICA

ASCOM - Confcommercio

FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTuCS-UIL

Spazio riservato alla Compilazione da parte della Ditta

Il Parere di conformità sopra approvato vale per una sola volta e per un solo apprendista ed è stato utilizzato dalla sottoscritta Ditta per il lavoratore.....  
nato a.....il.....Data dell'avviamento al lavoro  
.....

la Ditta

IL PRESENTE MODELLO IN ORIGINALE DEVE ESSERE CONSERVATO A CURA DELLA AZIENDA ED ESSERE ESIBITO IN CASO DI ISPEZIONE - COPIA POTRÀ' ESSERE PRESENTATA ALLA COMPETENTE DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO SU RICHIESTA DELLA STESSA.

All. M

## VERBALE DI ACCORDO

Addì 16/3/99 presso la sede dell'Associazione Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Treviso

tra

le Associazioni datoriali: Confesercenti Treviso rappresentata dal suo Presidente pro-tempore Sig. Renzo Bampa, assistito dal Segretario Sig. Luigi Pasqualon e dal Funzionario Sig. Narciso Casagrande, e Ascom-Confcommercio Treviso rappresentata dal suo Presidente pro-tempore Renato Salvadori, assistito dal Direttore Dr. Piero Tedesco e dai Funzionari Sig. Nevio Marchesini e Dr. Fabio Provedel,

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori del Terziario e del Turismo, rappresentate dai Segretari:

Sig. VIGILIO BISCARO

per la FILCAMS – CGIL

Sig. MARIO PIOVESAN e Sig. MIRCO CEOTTO

per la FISASCAT – CISL

Sig. MASSIMO MARCHETTI

per la UILTuCS – UIL

premesso

- che le parti convengono sulla necessità di una programmazione e di un indirizzo in materia di orari e turni di chiusura delle attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche alla luce delle nuove disposizioni previste dal Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114;

- che dette linee di indirizzo risultano opportune per rendere il più omogeneo possibile il comportamento degli operatori commerciali rispetto alla liberalizzazione introdotta dalla “Legge Bersani”, con il fine ultimo di poter fornire un servizio completo ed esaustivo al consumatore ed equilibrato rispetto alle diverse esigenze degli esercenti attività commerciali, sempre in sede fissa e su aree pubbliche dei consumatori stessi e dei lavoratori dipendenti occupati presso le attività terziarie;

- che in ogni caso l'omogeneità di comportamento risulta comunque utile e necessaria alle Amministrazioni Comunali nella loro funzione di coordinamento prevista dallo stesso Decreto Legge Bersani (art. 11 comma 1°) con riferimento anche a quanto disposto dall'art. 3 comma 3° della legge 08.06.1990 n. 142 nonché le attività di competenza a tutela dei cittadini

- che le parti intendono limitare la conflittualità tra datori di lavoro e lavoratori dipendenti attraverso un sistema concordato di nastri orari e orari di lavoro, nonché attraverso una disciplina dei turni di riposo e del lavoro domenicale e festivo.

Considerati

i dati emersi da un'indagine effettuata dalle parti in ambito provinciale, alla quale ha aderito oltre il 70% dei comuni dai quali si evidenzia in modo inconfutabile l'esigenza di una concertazione complessiva sul tema degli Orari degli esercizi commerciali in sede fissa e su aree pubbliche con le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori del Commercio nonché di un'azione forte di coordinamento ed indirizzo

le parti convengono

di sottoscrivere questo verbale di accordo al fine di fornire a tutti gli addetti del settore commercio, operatori commerciali e lavoratori dipendenti associati e non alle rispettive Organizzazioni Sindacali di Categoria, nonché alle Amministrazioni Comunali, le seguenti norme per un omogeneo comportamento rispetto al decreto legislativo n. 114/98, norme ritenute dalle parti stesse congrue ed equilibrate rispetto alle esigenze di tutte le componenti interessate (Imprenditori, lavoratori dipendenti, consumatori) in materia di orari degli esercizi commerciali in sede fissa e su aree pubbliche e di turni di chiusura.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue

## 1) NASTRI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

Al fine di facilitare gli operatori commerciali dei vari settori merceologici le parti convengono di disaggregare gli stessi settori merceologici in cinque macro-ambiti così suddivisi:

- a) alimentare tradizionale
- b) alimentare specializzato
- c) media distribuzione organizzata (riferimento art. 4 c. 1 lett. E D.Lgs. 114/98)
- d) non alimentare specializzato
- e) altro dettaglio e beni strumentali

Gli esercizi commerciali corrispondenti a questi macro ambiti potranno autodeterminarsi l'orario di attività all'interno delle fasce prefissate e sottoriportate.

La pausa pranzo interna al nastro orario così come sotto stabilito sarà per tutti gli operatori commerciali autodeterminata e/o facoltativa.

Orari di apertura e chiusura invernali:

Alimentare tradizionale

Apertura tra le ore 7.30 e le 8.30

Pausa pranzo autodeterminata e/o facoltativa

Chiusura non oltre le ore 19.30

Alimentare specializzato

Apertura tra le ore 9.00 e le 10.00

Pausa pranzo autodeterminata e/o facoltativa

Chiusura non oltre le ore 20.00

Media distribuzione organizzata

Apertura tra le ore 8.30 e le 9.00

Pausa pranzo autodeterminata e/o facoltativa

Chiusura non oltre le ore 20.00

Non alimentare specializzato

Apertura tra le ore 9.00 e le 10.00

Pausa pranzo autodeterminata e/o facoltativa  
Chiusura non oltre le ore 20.00

Altro dettaglio e beni strumentali  
Apertura tra le ore 8.30 e le 9.00  
Pausa pranzo autodeterminata e/o facoltativa  
Chiusura non oltre le 20.00

Orari di apertura e chiusura estivi:

Alimentare tradizionale  
Apertura tra le ore 7.30 e le 8.30  
Pausa pranzo autodeterminata e/o facoltativa  
Chiusura non oltre le ore 20.00

Alimentare specializzato  
Apertura tra le ore 9.00 e le 10.00  
Pausa pranzo autodeterminata e/o facoltativa  
Chiusura non oltre le ore 21.00

Media distribuzione organizzata  
Apertura tra le ore 8.30 e le 9.00  
Pausa pranzo autodeterminata e/o facoltativa  
Chiusura non oltre le ore 21.00

Non alimentare specializzato  
Apertura tra le ore 9.00 e le 10.00  
Pausa pranzo autodeterminata e/o facoltativa  
Chiusura non oltre le ore 21.00

Altro dettaglio e beni strumentali  
Apertura tra le ore 8.30 e le 9.00  
Pausa pranzo autodeterminata e/o facoltativa  
Chiusura non oltre le 21.00

## 2) NASTRI ORARI E ORARI DI LAVORO DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Nastro orario di lavoro in turno spezzato:

Le parti convengono di fissare un orario massimo per i lavoratori dipendenti dalle aziende commerciali al fine di dare una regola comune a tutto il mondo del lavoro dipendente, nel rispetto del Contratto Nazionale di Lavoro del settore Terziario, delle leggi in materia di orari di lavoro e delle direttive CEE.

Le parti quindi fissano in 11 ore e 30 minuti il nastro orario massimo per i lavoratori dipendenti del settore.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del vigente CCNL all'interno di tale nastro orario il datore di lavoro che opera con orario continuato di apertura dell'esercizio concorderà la pausa pranzo con il lavoratore dipendente, ovvero con le OO.SS., le R.S.U./R.S.A. ove costituite.

Le parti convengono che dal 1° gennaio 2000 il nastro orario venga fissato in 11 ore e, previa verifica tra le parti, in 10 ore e 30 minuti a partire dal 1° gennaio 2001.

Nastro orario e orario di lavoro di lavoro in turno unico

Le parti ritengono necessario disciplinare la materia degli orari di lavoro per i lavoratori dipendenti in turno unico e convengono di fissare il nastro orario per tali lavoratori, in ore 6 e 40 minuti al giorno. In caso di superamento di tale orario.

le parti convengono di istituire una pausa retribuita di mezz'ora.

### 3) TURNI DI CHIUSURA INFRASETTIMANALI

Le parti convengono di fissare per tutti gli esercizi commerciali della provincia, mezza giornata di chiusura obbligatoria infrasettimanale.

Tale obbligo vale anche per gli operatori su aree pubbliche in forma itinerante.

Le parti indicano per i macro-ambiti individuati le seguenti mezze giornate di chiusura infrasettimanale così suddivise

- Alimentare tradizionale e specializzato  
mercoledì pomeriggio
- Media distribuzione organizzata con presenza di settore alimentare  
mercoledì pomeriggio
- Media distribuzione organizzata senza presenza di settore alimentare lunedì mattina
- Non alimentare specializzato  
lunedì mattina
- Altro dettaglio  
lunedì mattina
- Beni strumentali  
sabato pomeriggio

### 4) GIORNATE DI LAVORO E TURNI DI RIPOSO PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Le parti convengono che per tutti i lavoratori dipendenti del settore l'orario di lavoro, in turno spezzato sia obbligatoriamente articolato in 10 mezze giornate la settimana. Sarà così prevista mezza giornata di riposo in corrispondenza con la mezza giornata di chiusura obbligatoria infrasettimanale dell'esercizio commerciale, ed un'ulteriore mezza giornata di riposo, così come previsto dal CCNL del Terziario, a rotazione tra i dipendenti dell'azienda.

Resta inteso che la domenica viene considerata a tutti gli effetti come giorno di riposo settimanale di cui alla legge 22/2/1934 n. 370.

In caso di deroghe previste dalle Amministrazioni locali alla chiusura obbligatoria infrasettimanale di mezza giornata le parti concordano che la mezza giornata di riposo dei lavoratori dipendenti venga spostata ad altro giorno della stessa settimana di concerto tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti, ovvero OO.SS., R.S.U./R.S.A. ove costituite.

### 5) DEROGHE DOMENICALI

Le parti unitamente confermano le posizioni, in più occasioni e sedi espresse, circa la loro contrarietà alle deroghe generalizzate all'obbligo di chiusura domenicale e festiva ulteriormente previste dal "decreto Bersani" in numero di 8 oltre quelle del periodo natalizio.

Ritengono tuttavia di concordare che le eventuali deroghe riguardanti il dettaglio sia in sede fissa che su aree pubbliche ricadano su tutto il territorio provinciale nelle giornate sotto indicate:

Domenica delle Palme

Domenica successiva al 1° Maggio

Ultima Domenica di Carnevale

Ultima Domenica di Novembre

6 fisse

Ultima Domenica di Ottobre

Santo Patrono

Altre 2 da stabilirsi in ambito locale in primavera e in autunno in occasione di manifestazioni a carattere sovracomunale attraverso la concertazione tra le parti sociali firmatarie del presente accordo.

#### 6) LAVORO DOMENICALE E FESTIVO PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Le parti, vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale e festivo, prevista dal contratto del settore Terziario, dalle leggi e da quanto stabilito nel presente verbale, concordano che la prestazione lavorativa dei lavoratori dipendenti nelle domeniche e nei giorni festivi sia svolta in un regime di turni ed orari di lavoro concordati tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti, ovvero OO.SS, R.S.U / R.S.A. ove costituite.

Le parti convengono di elevare al 45% la maggiorazione per il lavoro domenicale e festivo,

#### 7) CENTRI STORICI

Le parti, in attesa dell'emanando provvedimento regionale relativo alle città d'arte ed ai comuni ad economia prevalentemente turistica, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Bersani, prendono atto che la tematica dovrà essere attentamente esaminata nello spirito di dare idonee soluzioni alle specifiche problematiche dei centri storici in genere e concordano altresì sull'opportunità di costituire un tavolo di concertazione ai sensi dell'art. 36 della legge 8/6/90 n. 142 per dare risposta alle esigenze complessive e generali degli utenti.

#### 8) DICHIARAZIONI DELLE PARTI

Le parti dichiarano che con questo verbale di accordo non si sia esaurita la questione del lavoro domenicale e festivo, ma la stessa abbia bisogno di ulteriori approfondimenti e discussioni e concordano quindi di ritrovarsi alla luce delle ordinanze sindacali che le Amministrazioni Comunali emaneranno con l'entrata in vigore del Decreto Bersani, nonché della legge regionale sulle deroghe alle aperture domenicali e festive per le località turistiche per affrontare i problemi che emergeranno e trovarne idonea soluzione.

#### 9) DECORRENZA E DURATA

Il presente Accordo entrerà in vigore dall'applicazione dell'art. 11 del D.Lgs. 114/98 e avrà validità fino al 31.12.2000. Entro tale data le parti si rincontreranno per effettuare una valutazione congiunta al fine della modifica o della riconferma del presente Accordo.

#### 10) INVIO ACCORDO

Le parti convengono di notificare copia del presente Accordo alla Direzione Provinciale del Lavoro, all'INPS e all'INAIL Provinciale nonché di inviarlo all'Associazione dei Comuni della Marca, alle Amministrazioni Comunali della Provincia di Treviso e alle Associazioni dei Consumatori.

Letto confermato e sottoscritto

FILCAMS – CGIL  
Sig. Vigilio Biscaro

FISASCAT – CISL  
Sig. Mario Piovesan  
Sig. Mirco Ceotto

UILTuCS – UIL  
Sig. Massimo Marchetti

CONFESERCENTI Treviso  
Sig. Renzo Bampa

ASCOM – CONFCOMMERCIO Treviso  
Sig. Renato Salvadori

All. N

## VERBALE DI ACCORDO

Addì 12 novembre 1999 presso la sede dell'Unione Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Treviso

tra

Le Associazioni datoriali:

- Confesercenti Treviso rappresentata dal suo Presidente pro-tempore Sig. Renzo Bampa, assistito dal Segretario Sig. Luigi Pasqualon,
- Unione Commercio Turismo e Servizi – Confcommercio – Treviso rappresentata dal Sig. Renato Salvadori, assistito dal Sig. Dr. Piero Tedesco

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori del Terziario e del Turismo, rappresentate da:

- Sig. Vigilio Biscaro per la FILCAMS – CGIL
- Sig. Mario Piovesan e Sig. Mirco Ceotto per la FISASCAT – CISL
- Sig. Massimo Marchetti per la UILTuCS – UIL

premesso

- che le parti intendono confermare quanto già concordato con verbale di accordo stipulato in data 16 marzo 1999 in materia di orari, deroghe domenicali e per il lavoro festivo, delle attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche a seguito delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- quanto specificatamente previsto in materia dall'art. 11, 5° comma, del citato Decreto Legge, in ordine alla deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva per il mese di dicembre;

considerato

la necessità emergente di comunque armonizzare l'applicazione dell'attuazione delle deroghe previste per il mese di dicembre, con specifico riferimento alle particolari e tradizionale festività del 25/12 e 26/12, tenuto conto delle giuste aspettative delle componenti interessate: lavoratori dipendenti ed imprenditori;

le parti convengono

unanimente sulla opportunità, in deroga a quanto in premessa, alla chiusura totale delle attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche, per le giornate del 25 dicembre (S. Natale) e 26 dicembre (S. Stefano).

Di sottoscrivere il presente verbale di accordo al fine di fornire a tutti gli addetti dei settori interessati, operatori commerciali e lavoratori dipendenti associati e non alle rispettive Organizzazioni Sindacali di Categoria, nonché alle Amministrazioni Comunali, norma per un omogeneo comportamento.

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFESERCENTI – Treviso

FILCAMS – CGIL  
UNIONE COMMERCIO TURISMO  
SERVIZI Confcommercio  
FISASCAT – CISL  
UILTuCS – UIL

#### 8) DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le parti dichiarano che con questo verbale di accordo non si sia esaurita la questione del lavoro domenicale e festivo, ma la stessa abbia bisogno di ulteriori approfondimenti e discussioni e concordano quindi di ritrovarsi alla luce delle ordinanze sindacali che le Amministrazioni Comunali emaneranno con l'entrata in vigore del Decreto Bersani, nonché della legge regionale sulle deroghe alle aperture domenicali e festive per le località turistiche per affrontare i problemi che emergeranno e trovarne idonea soluzione.

#### 9) DECORRENZA E DURATA

Il presente Accordo entrerà in vigore dall'applicazione dell'art. 11 del D.Lgs. 114/98 e avrà validità fino al 31.12.2000. Entro tale data le parti si incontreranno per effettuare una valutazione congiunta al fine della modifica o della riconferma del presente Accordo.

#### 10) INVIO ACCORDO

Le parti convengono di notificare copia del presente Accordo alla Direzione Provinciale del Lavoro, all'INPS e all'INAIL Provinciale nonché di inviarlo all'Associazione dei Comuni della Marca, alle Amministrazioni Comunali della Provincia di Treviso e alle Associazioni dei Consumatori.

Letto confermato e sottoscritto

FILCAMS – CGIL  
Sig. Vigilio Biscaro

FISASCAT – CISL  
Sig. Mario Piovesan  
Sig. Mirco Ceotto

UILTuCS – UIL  
Sig. Massimo Marchetti

CONFESERCENTI Treviso  
Sig. Renzo Bampa

ASCOM – CONFCOMMERCIO Treviso  
Sig. Renato Salvatori

**All. O**

**ACCORDO SINDACALE ECONOMICO PROVINCIALE**

**" TERZO ELEMENTO "**  
**per i dipendenti del settore Terziario, distribuzione e servizi**  
**della Provincia di Treviso**

Addi 28 aprile 2000 presso la sede dell'Unione Commercio Turismo e Servizi - Confcommercio - in Treviso, alla presenza del Dr. ORAZIO DRAGO in rappresentanza del Ministero del Lavoro in qualità di Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Treviso

tra

l'Unione Commercio Turismo e Servizi della Provincia di Treviso- Confcommercio - rappresentata dal Sig. RENATO SALVADORI, assistito dai Sigg.: Dott. Piero Tedesco Rag. Valter Carnio e Dr. Luca Bertuola

e

Le Organizzazione Sindacali Provinciali dei lavoratori del Terziario e del Turismo, rappresentate dai seguenti Signori:

Sig. BISCARO VIGILIO  
per la FILCAMS - CGIL

Sig. CEOTTO MIRCO  
per la FISASCAT - CISL

Sig. MARCHETTI MASSIMO  
per la UILTuCS - UIL

Presente inoltre, per l'EBiCom - Ente Bilaterale della provincia di Treviso, il Sig. Colleoni Luciano

Premesso

- che le parti si danno reciprocamente atto che le rispettive Organizzazioni Regionali con la sottoscrizione del Verbale di Accordo Sindacale Regionale, avvenuta in data 12 gennaio 2000, hanno concordato di istituire relazioni Sindacali atte a sviluppare in modo continuativo il confronto sulle varie materie delegate dall'Accordo del mese di luglio 1993 da C.C.N.L. di settore, nonché di avviare un confronto finalizzato a trovare intese sui diversi punti allo scopo individuati

considerato

dalle parti, la necessità di dare comunque sollecita attuazione ad una contrattazione a livello territoriale limitatamente alla parte economica al fine di rinnovare l'Accordo Provinciale del 31 gennaio 1973 relativo all'istituzione del "terzo elemento retributivo"

le parti convengono quanto segue

Art. 1

A decorrere dalla data del 1° luglio 2000, l'Accordo Provinciale del 31 gennaio 1973 relativo al terzo elemento retributivo viene abrogato e sostituito dal presente Accordo.

Art. 2

A tutti i lavoratori dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi della Provincia di Treviso, con esclusione degli operatori di vendita (ex Viaggiatori e Piazzisti), verranno erogati, in aggiunta alle retribuzioni vigenti a norma del C.C.N.L. e degli Accordi Sindacali Aziendali, a titolo di "terzo elemento" e dalle relative scadenze, gli importi di seguito indicati:

| a decorrere dal | Importo | totale |
|-----------------|---------|--------|
| 1° luglio 2000  | 15.000  | 15.000 |
| gennaio 2002    | 3.000   | 18.000 |

Art. 3

Le parti convengono che l'importo concordato a titolo di "terzo elemento", di cui al precedente articolo, sarà "assorbibile", a tutti gli effetti sugli eventuali importi che potranno essere istituiti a seguito intese Regionali di secondo livello di contrattazione.

Art. 4

Il presente Accordo ha durata di un anno dalla data di stipula e si intenderà altresì rinnovato di anno in anno salvo disdetta da una delle parti firmatarie da comunicarsi almeno 2 mesi prima della scadenza.

Copia del presente Accordo sarà notificata alle sedi provinciali degli istituti previdenziali I.N.P.S. e I.N.A.I.L. .

Letto, confermato e sottoscritto

UNIONE COMMERCIO TURISMO SERVIZI CONFCOMMERCIO

ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI

FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTuCS-UIL

EBiCom -Ente Bilaterale Provincia di Treviso

Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale  
Direzione Provinciale del Lavoro  
Il Direttore  
(Dott. Orazio Drago)

L' EBiCom - Ente Bilaterale della Provincia di Treviso del Commercio Turismo e Servizi, costituito nel marzo del 1992 nell'ambito delle Relazioni Sindacali provinciali, tra l'UNIONE COMMERCIO TURISMO e SERVIZI - Confcommercio - e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori FILCAMS - C G I L, FISASCAT- C I S L e UILTuCS - U I L, ha dedicato questi primi anni di attività alla organizzazione dei diversi servizi posti in essere tramite apposite Commissioni Paritetiche per :

- rilascio dei visti di conformità per i progetti di Contratti di Formazione e Lavoro;
- parere in ordine alla stipulazione di particolari contratti di lavoro a tempo determinato;
- rilascio del "parere di conformità" per l'applicazione di particolari norme sull'apprendistato previste dal CCNL e dal Contratto Integrativo Provinciale del settore del Terziario, distribuzione e servizi;
- il tentativo di conciliazione delle controversie di lavoro, riconosciuto ai sensi di legge, al fine di evitare il possibile ricorso all'azione giudiziaria.

L' Ente si è inoltre particolarmente dedicato ad una intensa attività formativa e di aggiornamento professionale, svolta nel territorio provinciale, con un cospicuo impegno di risorse per la realizzazione di:

- corsi di formazione teorica specifici per i lavoratori assunti con Contratto di Formazione e Lavoro;
- corsi di informazione e formazione in materia di sicurezza sul lavoro di cui alla D.Leg. 626/94;
- corsi di aggiornamento professionale su diverse tematiche: informatica, marketing, sistemi di vendita, lingue straniere, Haccp, ecc..;

Il Consiglio Direttivo dell'Ente, su mandato dell'Assemblea Ordinaria del 13 marzo 2000, ha deliberato altresì di distribuire parte delle risorse che pervengono all' Ente stesso, secondo quanto previsto dai C.C.N.L. del Terziario e del Turismo, dalle aziende aderenti e dai rispettivi dipendenti per la concessione dei seguenti sussidi ai lavoratori ed interventi a sostegno dei datori di lavoro a decorrere dal 1° giugno 2000.

## **S U S S I D I ai L A V O R A T O R I**

### **1° SETTORE DEL TURISMO :**

#### **Sussidio D/1 - Contributo indennità di malattia**

Ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti attività di Pubblico Esercizio, di cui la classificazione all'art. 1, punto III°, del C.C.N.L. del settore Turismo, l' Ente corrisponderà un "sussidio" pari al 10 % ad integrazione dell' indennità di malattia posta a carico dell'INPS, come previsto dall'art. 289, punto a) del medesimo CCNL, in modo da raggiungere complessivamente il 90% della indennità stessa.

L'integrazione dell'indennità di malattia sarà erogata per non più di 120 giorni nell'anno solare (1/1-31/12) con il limite di sussidio massimo di £. 1.200.000.-(unmilione duecentomila) ed alle seguenti condizioni:

#### **Contribuzione**

Il lavoratore deve risultare in regola con il versamento delle quote contributive da almeno tre mesi prima dell' inizio della malattia.

#### **Termini di presentazione della domanda**

La domanda deve essere inoltrata entro e non oltre 60 giorni dal rientro in servizio dopo la malattia.

## **Documentazione**

Alla domanda, presentata su apposito modulo, il lavoratore dovrà allegare le copie delle tre ultime buste paga precedenti l'inizio della malattia, copia del prospetto dell'indennità di malattia corrisposta dall'azienda quale anticipazione della indennità posta a carico dell'INPS e copia della relativa busta paga

## **2° SETTORI DEL TERZIARIO e del TURISMO**

### **Sussidio D/2 - Premio di natalità**

Alla nascita del figlio alla lavoratrice sarà corrisposto " una tantum" a titolo di "premio di natalità" l'importo di £. 800.000.-(ottocentomila) con il limite di una sola volta nell'anno solare (1/1 - 31/12) ed alle seguenti condizioni:

#### **- Contribuzione:**

La lavoratrice deve risultare in regola con il versamento delle quote contributive da almeno tre mesi prima dalla data di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza.

#### **- Termini di presentazione della domanda:**

La domanda deve essere inoltrata tramite apposito modulo entro 90 giorni dall'evento.

#### **- Documentazione:**

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- stato di famiglia aggiornato;
- copie delle ultime tre buste paga precedenti l'assenza obbligatoria per gravidanza.

### **Sussidio D/3 - Protesi diverse**

Ai lavoratori dipendenti da aziende dei settori del Terziario e del Turismo, aderenti all'Ente ed in regola con il versamento delle quote di contribuzione da almeno tre mesi, sarà corrisposto dall'Ente un sussidio per le spese sostenute per le seguenti protesi e con i limiti di seguito specificati:

#### **a) Protesi oculistiche (comprese lenti a contatto)**

100% della spesa con un sussidio massimo erogabile di £. 300.000 (trecentomila) all'anno (1/1 -31/12) e con una spesa minima di £. 100.000.

#### **b) Protesi acustiche**

60% della spesa con un sussidio massimo erogabile di £. 700.000(settecentomila) all'anno (1/1- 31/12).

#### **c) Protesi ortopediche**

100% della spesa con un sussidio massimo erogabile di £.700.000(settecentomila) all'anno (1/1-31/12).

#### **Termini di presentazione delle domande**

Le domande, compilate su apposito modulo predisposto, devono essere presentate entro 90 giorni dalla data della spesa.

#### **Documentazione**

Alla domanda di sussidio dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- certificazione medica con diagnosi e prescrizione di protesi;
- fattura o ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta;
- copia delle ultime tre buste paga precedenti alla data della spesa.

#### **Sussidio D/4 - Spese sanitarie per figli disabili**

Ai lavoratori dipendenti da aziende dei settori del Terziario e del Turismo, aderenti all'Ente ed in regola con il versamento delle quote contributive da almeno tre mesi, che abbiano un figlio disabile, sarà riconosciuto un contributo annuo pari a £. 1.000.000.- (unmilione) quale concorso spese per l'assistenza allo stesso. Il sussidio sarà concesso per una sola volta nell'anno solare (1/1-31/12) ed alle seguenti condizioni:

#### **Contribuzione**

Il lavoratore richiedente deve risultare in regola con il versamento delle quote contributive da almeno tre mesi prima dalla data della domanda da presentarsi tramite apposito modulo.

#### **Documentazione**

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione

- stato di famiglia;
- certificazione medica della persona disabile rilasciata da Ente Pubblico;
- copia delle buste paga degli ultimi tre mesi.

#### **Sussidio D/5 - prima casa**

In caso di sottoscrizione da parte del lavoratore, anche se cointestatario almeno per il 50%, di un Mutuo Ipotecario di importo minimo di £. 30 milioni per : l'acquisto, la costruzione o ristrutturazione della prima casa, l'Ente erogherà, al lavoratore stesso, un sussidio "una tantum" pari al 2 % del finanziamento accordato con un minimo di £. 600.000 ed un massimo di £. 1.500.000, alle seguenti condizioni:

### **Contribuzione**

Il lavoratore deve risultare in regola con il versamento delle quote contributive da almeno sei mesi prima dalla data della domanda.

### **Termini presentazione domanda**

La domanda, redatta su apposito modulo, deve essere presentata entro sei mesi dalla stipula del mutuo.

### **Documentazione**

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia del contratto di Mutuo e dati catastali relativi al fabbricato;
- copia della ultima dichiarazione redditi (mod. 730 o 740) se trattasi di richiedente soggetto;
- copia delle buste paga degli ultimi sei mesi.

## **INTERVENTI a SOSTEGNO DATORI di LAVORO**

### **A/1- Formazione Responsabile della Sicurezza :**

erogazione di un contributo per la partecipazione a specifico corso da parte del responsabile della sicurezza nominato dall'azienda ai sensi del D.Leg. 626/94.

### **A/2- Formazione - addestramento Antincendio:**

erogazione di un contributo per la partecipazione del datore di lavoro o propri incaricati a specifico corso sulla normativa di legge antincendio, D.M. 10 marzo 1998.

### **A/3- Formazione di base HACCP .**

erogazione di un contributo per la partecipazione a specifico corso base da parte del datore di lavoro o suo familiare collaboratore al fine dell'adeguamento delle principali norme igienico-sanitarie.

### **A/4- Formazione - informazione lavoratori in materia Sicurezza D.Lgs. 626/94**

erogazione contributo per la partecipazione dei lavoratori dipendenti a specifico Corso di informazione - formazione in materia sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi D.Lgs. 626/94.

### **A/5 - Contributo per indennità malattia agli Apprendisti**

erogazione contributo a sostegno indennità di malattia per i lavoratori Apprendisti del settore Terziario, posta a carico dell'Azienda e nei limiti stabiliti dal Contratto Integrativo Provinciale del 28/04/2000, previa presentazione di specifica domanda da parte dell'azienda con allegate copie buste paga relative al periodo di malattia retribuito.

I contributi saranno erogati esclusivamente a favore delle Aziende aderenti all'Ente da almeno tre mesi e che risultano in regola con il versamento delle quote previste dal CCNL e dagli accordi Sindacali Provinciali.

Le misure dei contributi stessi saranno determinate in percentuale dei costi sostenuti dall'impresa e compatibilmente con le disponibilità economiche e patrimoniali dell'Ente.

Le relative domande di rimborso dovranno essere presentate, tramite apposito modulo predisposto entro 30 giorni dal pagamento.

### **Disposizioni finali**

L'Ente, a suo insindacabile giudizio, potrà in qualsiasi momento sospendere, modificare od annullare, la erogazione dei servizi: sussidi ai lavoratori e contributi all'impresa, in relazione agli impegni di spesa che saranno valutati compatibilmente con le disponibilità economiche e patrimoniali dell'Ente, nonché nei limiti degli stanziamenti che per gli stessi titoli saranno deliberati di anno in anno dal Consiglio Direttivo

Per maggiori informazioni e per la presentazione delle domande per la erogazione dei sussidi e contributi é possibile rivolgersi direttamente agli Uffici dell'Ente in Treviso via Turazza 7/a - tel. 0422.412639 o presso le sedi dell' ASCOM- Confcommercio e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori di seguito indicate:

Sedi ASCOM - Confcommercio

Treviso, via Turazza 7/a  
tel. 04225706

Mogliano Veneto, via Matteotti 8/c  
tel. 0415901652

Roncade, via Garibaldi 1/c  
tel. 0422708683

Asolo, Casella d'Asolo via Giorgione 27  
tel. 0423529041

Montebelluna, corso Mazzini 10  
tel. 0423300201

Valdobbiadene, viale Vittoria 36  
tel. 0423972357

Castelfranco Veneto, via S. Pio X°  
tel. 0423722346

Conegliano, c.so Vittorio Emanuele 31

tel. 043823325

Oderzo, via Spinè 10

tel. 0422712882 - 3 - 4

Motta di Livenza, via Contarina 32

tel. 0422860002

Vittorio Veneto, via Divisione Nannetti 1

tel. 0438555146

Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori

FILCAMS - CGIL

Treviso, via Dandolo 2/d tel. 0422409223

Castelfranco V., via Garibaldi tel. 0423494809

Conegliano, v.le Venezia tel. 043862327

Montebelluna, p.za Parigi 14/2 tel. 042323896

Oderzo, via C.Battisti 7 tel. 0422718220

Vittorio Veneto, via Vigilio tel. 043853147

FISASCAT - CISL

Treviso, via Cacciatori del Sile tel. 0422591314

Castelfranco V., via Piccinini 25 tel. 0423494723

Conegliano, via Cadore 14 tel. 043821644

Montebelluna, p.za Monnet 22 tel. 0423600661

Oderzo, via Mazzini tel. 0422717519

Vittorio Veneto, via Nannetti tel. 043857319

UILTuCS - UIL

Treviso, via Batt. Feltre 1 tel. 0422432885

Castelfranco V., Borgo Pieve 88 tel. 0423491916

Conegliano, via Papa Giovanni tel. 043835629

Montebelluna, via Pastro 9 tel. 042323574

Oderzo, piazzale Europa tel. 042271742



